

Manuale
Pratico
Degli Ordini Catastrali, e Massime adottate dalla Direzione, e dai
Tribunali Toscani

Anno
1857



Titolo 1^o

Capitolo Primo

Notioni sul vecchio Estimo, principj, e regole, che hanno servito di norma per la formazione, e compilazione del nuovo vigente Catasto.

Sebbene in alcune, ma ben rare Comunità del Granducato esistano Catasti in Carta pascera, e scritte in caratteri gotici, che portano la data del 1200, la vera origine della formazione del Catasto, specialmente in Firenze, e suo distretto rimonta al 1378, quando la fazione democratica, come nel avviso, che il Sig. Dacchini, prevalse sulla Aristocratica col tumulto dei Ciompi, qual rivoluzione appunto si attribuiva dai Cronisti all'ingiustizia nel riparto delle gravanze. Gli Estimi antichi non poterano però più servire, ai nostri tempi, ad una giusta distribuzione di Tassa, in primo luogo perchè compilati in epoche diverse, e con vari sistemi, secondariamente per non corrispondere più quanto alle fime dei fondi, all'è i cambiamenti portati dall'industria nel suolo Toscano, e per la variata pubblica economia. Queste furono le cause, che determinarono il Governo alla compilazione di un nuovo Catasto uniforme, e regolare per la Toscana, determinazione, che fu portata all'atto con il editto proprio del 7 Ottobre 1817, col quale fu ordinato, ivi all'art. 14. "Si procederà a favore di ragione alle operazioni occorrenti per la compilazione del nuovo Catasto in tutto il Granducato. A dirigere questa operazione fu istituita una Deputazione con incarico de

Stabilite le regole da seguirsi
 nella misurazione, si son tracciate
 quelle per la stima dei fondi, e
 a quell'oggetto la Deputazione sta-
 bili per principio fondamentale, che
 converrà in ogni caso rintracciare
 la vera ed effettiva rendita di ciascun
 fondo conservato nello stato di cul-
 tura, in cui trovasi al presente. = Or-
 dinò pertanto, che non si valutasse
 le nuove coltivazioni e sguite devan-
 to l'operazione del Catasto, perchè
 nella stima dei terreni non doveva
 averfi riguardo al possibile incerto pro-
 dotto, ma a quello effettivo reale,
 che in allora somministravano.

In quanto poi ai Fabbicati, la ste-
 ma fu decisa a regola della pi-
 gione effettiva se locati, e se abi-
 tati dal proprietario a regola della
 pigione preputa. Determinata così
 la rendita lorda, fu dedotta la
 metà spesa annuale per il mante-
 nimento, e quella concernente le spi-
 gionamento, dalle quali spese fatte
 queste detrazioni ne derivò in fine la
 Rendita netta; per i fondi rustici
 si offerò, e si presuppone l'aver
 casper ogni Comunità del minimo
 prezzo, che avera avuto in ciascun
 anno il grano, ed alto genero prodotto
 dal terreno, onde si di prezzo misu-
 rarne la stima.

Inoltre per aver unasi il più possibile
 alla questa stima de' Fabbicati

Capitolo Secondo
 Principj, e norme fondamentali
 per la formazione, e compilazione
 del nuovo vigente Calcolo

proporre il piano dal seguirsi, e
 diretto a far conoscere con la possibi-
 lità accurata il vero valore relativo
 tanto dei fondi rustici, che urbani.
 Questa deputazione, attenti lumi
 e cognizioni nelle rispettive materie,
 non solo dai capi delle pubbliche
 amministrazioni, quanto ancora dalle
 Società scientifiche, si pose in grado
 di far far nascere nel 1821 un piano
 completo, che si va spiegando nel
 successivo Capitolo ~~~~~
 Per unità di misura si nella compi-
 zione della Pianta Geometrica ten-
 to fermo il Braccio quadrato Fiorentino.
 Il Braccio si divide non in piedi, e
 Denari, essendo tal divisione poco ac-
 tata a calcoli precisi, ma in denari
 e centesimi parte.
 Le Pianta Geometriche parziali
 si computarono sulle Tavole Sto-
 riane, riportandosi la misura
 di estensione con diverse scale di pro-
 porzione, chiamate Scale Lico-
 niche. Le proporzioni fissate
 furono tre cioè da 1 a 5000, da
 1 a 2500, e da 1 a 1250, ma con-
 siderando, che proporzioni così piccole
 unitamente alla inevitabile poca
 precisione dei Canneggiatori dovevan
 portare quasi necessariamente a
 dei piccoli errori, così fu stabilito
 che si avesse un'abbondanza di $\frac{1}{200}$
 in piano, $\frac{1}{100}$ in poggio, e $\frac{1}{50}$ nei
 piccoli apperamenti.

✓

Catasto potesse un esito di ge-
neral soddisfazione, fu dato incarico
ai rispettivi Gonfalonieri d'assol-
versi Proprietari dei fondi, tanto del-
l'epoca in cui si sarebbe dato prin-
cipio alla misura, quanto di quella
in che avessero avuto luogo lesio-
ni, non che dei luoghi, che i Gome-
tri, e periti avrebbero successivamen-
te percorsi, onde, volendo, i proprie-
tari medesimi, o loro Agenti si potes-
sero trovare presenti alle relative
operazioni, ed assistergli per som-
ministrargli le notizie necessarie.
Finalmente ad evitare reclami, e
controversie dopo l'attuazione del Ca-
tasto, sia per la misura, e scopia-
zione, sia per la stima, e sequite
le operazioni, furono spedite a cias-
cuna Comunità i Luoghi della stia-
te dei loro territori, i quaderni indi-
cativi, ed i quaderni di stima, con in-
giunzione ai Gonfalonieri di quella
cassa un avviso per richiamare i
Difendenti a prendere cognizione di
quei documenti, e sporgibili nelle Me-
spicere Comunali, e presentare in
loro circostanze, e reclami, nel caso
che vi videro qualche errore. E co-
ntinazione d'essi un mese, a quel termine
spirato, i Gonfalonieri autamente al
Cancelliere stesso, e firmarono l'atto
legale delle verificazioni fatte, che
trasmisero alla Real Deputazione con-
tamente ai Reclami raccolti, detto

si ordinato, che i Decreti esaminassero
 se il Fabbricato fosse in luogo più,
 o meno centrale, più, o meno popolato,
 se fornito del comodo d'acqua fa-
 lubre, se soggetto ad inundazioni,
 ed alla infertilità, se situato in
 luoghi tenebrosi, o vicino a mestieri
 di mal odore, che vedersi misero
 la pigione, o contigue ad altri, qua-
 ranti, che ne aumentavano il prezzo.

Furon poi dichiarati e fatti del tutto
 liberi, e liberi di tutti, quei fabbrica-
 ti, che servono all'Agricoltura, come
 case coloniche, capanne, e gli stabi-
 mi, e quelli, che servono immediata-
 mente al Culto divino, compresi
 ancora le Sagrestie, Campanili,
 stanzie mortuarie, e Cimiteri, non
 che le foreste, e forti guardati
 in quell'epoca dalle milizie.
 Valutata dai Periti la rendita
 lorda di un fondo, e calcolati tutti
 i defalchi per conseguire, e con-
 fessarne la Rendita, due altre
 di variazioni importanti furono fatte
 cioè delle spese Comunitarie, che
 variano nelle diverse Comunità,
 e quelle d'impressioni di Tuumi, que-
 li detrazioni si calcolavano in fine dal-
 l'Ufficio del Catasto, ove accur-
 samente si valute il medio im-
 portanza si della una, che dell'al-
 tre.

Perché la comparazione del nuovo

4

in quali furono emendati molti errori; e qui cade in acconcio di biasimare altamente i possessori in quali, con la loro inerzia, furono causa, che questa grandiosa operazione non riescisse perfetta, mentre per cui ancor oggi si operano frequentemente Volture di correzioni di errori in quell'epoca commessi; anche con la Circolare del 22 Maggio 1833 furono richiamati i Possessori a correggere, ove fosse uopo i loro Conti, e queste correzioni si operarono ex officio, ma questo sistema correttivo cessò nel 1840, dove si correggono con atti legali, e presso il pagamento dei soliti Dritti, e ciò in pena della trascuratezza dei Possessori.

Il Regolamento per la Conservazione del Catasto, fu attivato nel 1829; nel 1825 fu istituito un ufficio generale del Catasto col nome di Soprintendenza generale alla Comunità, e nel 1848 fu abolito, e venne la Direzione Generale del Pubblico Casamento.

Il Catasto è la Statistica generale delle proprietà fondiari del Granducato, ossia è la descrizione e stima dei beni di ciascuna Comunità del Granducato di visi fatti singoli possessori di esse.

Il Catasto ha per oggetto, f.º di regolarsi con giusta proporzione

Titolo 2º

Capitolo Primo

Oggetto del Catasto, Documenti, Me-
gisteri, che son di corso al medesimo

Capitolo Quinto
Delle Correzioni Geometriche

Le Correzioni Geometriche dimostrano
le suddivisioni, che hanno subito gli
Apparamenti, posteriormente all'alt
varione del Catasto, al seguito di con
tinzioni.

La linea proteggiata è quella, che in
dica la sequita suddivisione. Di fron
to a ciascuna divisione è citato l'Ar
roto di Conservazione, di cui quale par
teremo in seguito, cui si riferisce l'ope
razione Geometrica, e l'anno nel quale
è stata eseguita. N.º del 1533.

Questi Cartoncini di correzioni devono
esser conservati per ciascuna Comunità
in busta separata. N.º del 19 luglio 1836,
Art. 7.

Capitolo Sesto
Del Campione

Il Campione è la Lista alfabetica
di tutti i Possessori di una Comunità,
e contiene la copia primaria delle
stime cioè in = Dare = il Nome, e
Cognome del Possessore, la Seriene, o
suo situati i beni, il Numero di
Apparamenti corrispondente all'Atta
to, l'Articolo, o sia compreso sulla
tavola delle stime, la Cultura di esse,
la sua estensione, e la Rendita impo
nibile allo stesso. In = Aver = si
dimostrano i passaggi, che hanno suc
cessivamente fatti i Beni, o i can
giamenti subiti per Arrote di Con
servazione; in queste è indicato la
data di passaggio, il Nome, e Cognome
del Possessore, nel quale son possati
i Beni, e le Carte del Campione
relative, la Seriene, o sia situati

20000.

Capitolo Quarto
Dell'Atlante dell'Altoppa

L'Atlante contiene le piante Geometriche di tutti i beni stabili del Comune divise in tante Sezioni in quante è stato diviso il Quadro d'insieme; ciascuna Sezione è più divisa in appezamenti.

La Sezione comprende un dato perimetro della Comunità.

L'Appezamento, detto anche Particella, è la divisione del possesso secondo la natura o cultura del medesimo, ed è circoscritto da linea intiera.

La linea nera, e andante indica un confine naturale, o artificiali.

La linea rossa denota il Confine tra una Piazza o piazza d'arte.

Quella linea doppia indica una fossa o fossa percorsa.

La linea punteggiata con treffo indica un confine non permanente, e in questione.

Le linee appezamenti velati di rosso rappre-
sentano i fabbricati.

Le linee di acqua son tratteggiate da color
verde.

Le linee di terra son tratteggiate col color gon-
mashutta.

Gli Appezamenti color panna sono in
vicino Chiesa, e case, etc.

Quelle color giallo, azzurro, e rosso
di, e gli stadii pedorali son coloriti
in verde.

Le Altoppe son ridotte sulle misure
proportionali da 1 = a = 5000 = a = 2500 =
a = 1250 = secondo la grandezza, e il
pariamiento del Territorio.

il quale deve indicare con qual nu-
mero di Carte è terminato il preceden-
te; la Divisione del Pubblico Con-
mento è quella, che lo indica. Circol
di 16 Dicembre 1832.

Di nuovi Conti nel Supplemento sono
impostati andatamente, cioè sono
seguire l'ordinamento. Circol
di 12 Novembre 1833.

Capitolo Settimo
Della Tavola Indicativa.

La Tavola Indicativa è diretta a
far conoscere tutte le caratteristiche
degli apporamenti delineati nelle Carte
per ad eversione della Rendita imponi-
bile, non che in chi vogliono
e beni all'attivazione del Catasto
e la Carte del Campione ove si tro-
vavano impostate; vi cam poi una
colonna destinata a denotare il Vo-
cabolo del possesso, indicazione stata-
trascrivata; le Tavole indicative
son divise per sezioni.

Per registrare poi i numeri di nuovi
apporamenti, che in seguito alle divi-
sioni fossero aggiunte a ciascuna
Sezione, furono istituite le Tavole
indicative di Supplemento di esse
per le Sezioni, nelle quali figurano
l'apporamento nuovamente aggiun-
to, il nuovo numero della stima, quel-
lo dal quale questo deriva, il nome del
proprietario, in tanto del quale si
è verificata l'aggiunta, e le relativi
carte del Campione. Circol di 6 Giu-
gno 1832. Art. 5.

L'incremento dei nuovi numeri si

10
gli Apperamenti, il Numero della
Stima, la Misa, e la Rendita im-
ponibile.

Quando per i passi tutto il Conto di
un possessore all'altro, in questo caso
invece di ripetere tutti i connotati
Catastrali, si indica sotto il nome del
nuovo Possessore = Per l'intero = ; se
poi gli si posta il resto dei beni rimessi
al Conto si dice invece = Per ogni resto =
indicando per il suo totale la Rendita,
che viene staccata.

Quando poi se si stacca una porzione
di beni, si nota sul margine, e di fronte
a ciascun Apperamento alienato = Spento,
se va per l'istesso, e per ogni resto
questa medesima annotazione si fa di
fronte al capite del Possessore.

Quando trattasi di nuovi acquisti, que-
sti si aggiungono al conto dell'alienata-
rio, citandone la colonna della Cultiva-
za l'Anno, nel quale è seguito l'acquisto,
il lotto Deputativo, e le Carte del
Campione, dal quale provengono i beni,
per l'alienatarie non ha Conto aperto,
per ne accende uno nuovo. Istto del 1832.

Ultimate le pagine in bianco lasciate
all'alienatarie a ciascuna lettera nel
Campione per comodo dei successori pos-
saggi, i nuovi Conti, di il seguito di
quelli già esistenti, devono farsi in
un Volume di Supplemento, che forma
una nuova serie, e quindi comincia
una nuova numerazione, e questo vien
rimesso a richiesta del Cancelliere

e Nome del nuovo Possessore, Carte del Manuale, ove si porta, e citazione del l'Avvoto Definitivo. (Modello unito alle Cir. de' 22 Luglio 1830. art. 6.).

Si notano nel Manuale anche gli aumenti di Rendita per Avvoto di Conservazione citando l'Avvoto in favore del quale si opera. Nel caso poi di passaggio d'interi conti in testa di un nuovo Possessore, che abbia lo stesso Cognome del vecchio, o almeno la medesima iniziale, la nuova impostazione potrà farsi nella pagina stessa del conto da spingersi, semprechè vi sia spazio sufficiente. Cir. de' 10 Feb. 1832.

Ultimate le pagine in bianco, che a ciascuna lettera servono la parte a comodo dei successivi passaggi, dovendosi acci si conti, o la prosecuzione di quelli vecchi, e poi riportati in un Volume di Supplemento, che deve rimettersi a richiesta del Cancelliere la Direzione del Pubblico Casamento. Cir. de' 10 Feb. 1832.

Cia pure un volume di Supplemento dove essere tenuto per ordine Alfabeticamente il Manuale originario, tenendo quella disposizione di carte fratte lettere, che l'esperienza abbia dimostrato necessaria. Cir. di, al 2 Feb. 1833.

Capitolo Nono

Del Repertorio di Possidenti.

Il Repertorio contiene per ordine Alfabeticamente il Cognome, Nome, e Nome del Padre dei Proprietari; tutti impostati al Campione d'al Manuale con la

detti Tavole dove esser operate con
forme ai Modelli uniti alle Istruzioni
circolate nel 4 Giugno 1832.

Le Tavole supplementarie devono esser
confermate per ciascuna Comunità in
busta sparsata. Sty. di 19 Giugno 1833
art. 7.

Capitolo Ottavo
Del Manuale, e suo Supplemento.

Il Manuale contiene in dare per
ordine alfabetico, come il Campione
il Cognome, Nome, e Nome di Padre
di ciascuna Persona, il coeservato
della Rendita imponibile risultan-
te dal nuovo Catasto; in quelli
di attivazione sono indicate le Caste
degli antichi Estimi, ai quali corrispon-
de ciascuna posta, e la provenienza
dei Beni soggetti nell'impostato. Cir.
di 22 Luglio 1830.

Il Manuale originale è nel primo
Volume firmato dal Cancelliere, e dal
Soprintendente, e munito di Visto del
Soprintendente Generale. Cir.
Tutti i cambiamenti di rendita, che
avvengono sul Campione del Catasto,
mediante Avviso, devono esser regis-
trati nel Manuale per ricevere
Emolumento a suo Cir. di 1836.
Questi cambiamenti in Dare = per no-
tati così = Data = Rendita imponibile,
che si porta al Toppono in tutte lettere
Cognome, e Nome di colui dal quale si
stacca, Carte del Manuale, da quale
è tratta, e Numero dell'Avviso Descrit-
tivo; in = Avviso = Data = Rendita,
che si trae in tutte lettere, Cognome,

4
L'Arvoto dev' esse fatto con molto
accipione al Modello appiavato. Regio
di 6 Giugno 1829. Art. 19.

L'Arvoto contina: si il Cognome, e
nome del nuovo possessore, e le cote del
suo conto al Campione; il Cognome, e
nome del vecchio possessore, e le cote
del suo conto, la causa del passaggio
e la citazione dell'atto traslativo il
dominio, la descrizione dei beni col-
tati, i connotati catastali, e il totale
della Rendita imponibile; la dichiara-
zione di aver portato la Rendita
in un conto all'atto, quella di aver
eseguito la Vettura di consegna delle
parti richiedenti, e del commissariato
e la data in tutte lettere dell'equi-
voto atto.

L'Arvoto dev' esse fatto in carta
di morana grandora. Regio di 6 Giu-
gno 1829. Art. 26.

Non dev' contino alcuna laguna,
o vuoto tra collare, e vettura. Art. 22.

Non dev' farsi uso di alcuna sorta di
abbreviatura, onde il suo sia chiaro.

La misura dei terreni, del peso sta-
bile dev' esse ripetuto espressamente in
scritto, e non in cifre numeriche. Regio
di 6 Giugno 1829. Art. 20.

Dev' esse citato il giorno, in cui
la domanda e stata accesa al Regio.
Dev' esse indicata la direzione, gli
appiavamenti, e gli atti coli di stima,
che costi pendono ai beni da collare,
come pure le rispettive Cote al Campione.

indicarime delle Carte di questi
due Libri. Cit. di 12 Gio: 1833 e 5
Agosto 1833. Att. 1.

Se si offe tante ingiurie di tutte
le nuove impostazioni, che oragone
fatte nel Campione, e nel Manuale
perciando L. - l. 8. per ciascun Conti
nuovo. Cit. del 5 Agosto 1833. Att. 24

Le nuove impostazioni al Negatorio
deesse esse fatte per l'istita per
abbreviatum, scrivendo in carattere
piu grande i Cognomi, registrando che
ramente le Carte del Campione, e
del manuale, e si si riferissero
Supplementi, il numero delle Carte
dessa esse preceduto dalle Lette
ra S. Cit. 2.

Quando il Negatorio sia presso al
suo termine, ovvero saranno spucite
le carte di qualche lettera, il Can-
celliere doria chiedere alla Dis-
tione un Supplemento, che verca
distribuito come il primo Negatorio,
e come avra dimostrato l'esperienza.
Cit. del 5 Giugno 1833.

Capitolo Decimo
Dell'Arroto Depottivo

L'Arroto, o processo verbale della
Volluta e un Atto, di cui si roza
il Cancelliere, detto per questo Ar-
roto da rogarsi.

Non puo esse voltata la Affa
essimale da un Proprietario all'at-
tro. (oggi Vendita impossibile) pero
avvi vidotto prima l'Arroto, il
quale deve fornire di appoggio per
il trasporto della medesima. 1833 del 14 April 1833

Capitolo Duodecimo
Dell'Arvoto Indefinito

dell'Arvoto desvirtuato, qual nuovo
pari si chiamato nelle cause del
voto; quanto alla loro riunione in
pietra si seguivano i progetti della
gest' Arvoto.

L'Arvoto indefinito, e quello, nel quale
deuono regolarsi i passaggi avuta l'op-
portunita l'attivazione del nuovo Cata-
sto. Strapuntato di e quindi sup' antiche
effimere, che ad quest' oggetto restano per
pari aperti; cosicchi puo dirsi, che quest'
Arvoto e diretto a mettere in armo-
nia le impostazioni del vecchio Estimo
col nuovo Catasto. L'Arvoto indefinito
sta sempre aperto nel cometo degli inter-
palti. L'ossiana di 1838 di 20 Maggio
1838.

Per questa l'ottava vien' perette quel
diritto, e emolumento, che era in vigore,
se all'epoca di vecchi' Estimi, ossia poun-
do la tariffa del 1819.

La compilazione di quest' Arvoto si fa
secondo gli atti chi modelli del 1774.

Capitolo Tredicesimo
Dell'Arvoto di Conservazione.

L'Arvoto di Conservazione e diretto a
mostrare i materiali conguamenti, e le di-
visioni, aumenti, o diminuzioni di stima
che riceuono; brai posteriormente a
l'attivazione del Catasto.

Esso deu' esse compilato secondo le rego-
le traccate dalle Regole del 4 Giugno
1832, vale a dire, ad ogni divisione di
possesso dovranno sempre darsi tante
nuove e stimali di stima, quante
sono le divisioni da farsi, cosi degli ap-
paramenti, secondo l'ordine progressivo

16
Se l'ottura sprano numerate con
dantamente da principio alla fine del
l'anno, o volta per volta, che spran
no fatte, qualunque sia la direzione,
ove siano situati i Beni, purchè
siano nel territorio della stessa
Comunità.

Ciascuna rottura deve esser firmata
dal Cancelliere, o suo Ajuto.

Al termine di ogni anno subito dopo
il 31 Dicembre, tutte le Rotture
devono esser legate in Libro, inti-
tolando il libro espressamente, Rotture
" dell'anno nel Territorio della
" Comunità di

Questo libro in fine dell'ultima Vol-
tura deve esser chiuso, e firmato, e
visto dal Gonfaloniere.

Ogni Comunità deve avere il suo li-
bro separato, nè si ponno ponerli in
una, o quella d'una, colle Rotture di
altra Comunità.

Se il libro si vede esser troppo volumi-
noso, si può separar primario due, o
più volumi.

Tutti gli Atti traslativi, sia il pieno,
sia il meno pieno dominio di qualun-
que natura, e specie essi siano, non
chè le Somme per Rottura, pian-
te in corteo, e perire di qualunque
specie, compresi anco quelle per
discipoli di Fabbricati vedute dai
Principi del 4.^o Consiglio, come si
vedrà in seguito, devono esser legati
in libro anno per anno coll'ordine

Capitolo Undecimo

Delle Giurisdizioni alle Rotture

19

Tutti i Rappresanti devono denunciare
entro l'anno che diverranno civili
quante sieno le nuove fabbriche aggiunte
che sopra, al Governatore, il quale per
l'organo di Cameriere e Ministro del Camp
le rimette alla Direzione generale. De-
creto de' 27. Xbre 1847.

Coloro che si renderanno morosi alle de-
nunce che sopra, saranno appoggiate
alla spesa d'ispezione, cioè in L. 3. 10. - di
quella incontrata per verificare la con-
travvenzione, oltre una penale in L. f.
a sp. di ricorarsi del Competente Tribu-
nale, quando l'addezzamento non sia
compreso nel denuncia soggetto al pa-
gamento di dazio, nel qual caso andrebbe
lo soggetto nuovo, non più alla penale
sopra stabilita, ma al pagamento di
doppio di dazio nell'anno della sopra-
ta trasgressione a forma dell'art. 8.
del Reg. de' 6. giugno 1827. e dell'art. de
27. Novembre 1837.

Art. 6. Decret. de' 27. Xbre 1847. Cir. de' 11.
Luglio 1854.

I Rappresanti di Pubblico Impianto sono
incaricati delle operazioni concernenti
addezzamenti e spazzamenti. Decreto
de' 27. Xbre 1847. Art. 7.

Per le operazioni che sopra saranno ve-
rate al Cameriere, per conto del Re-
gario, dalle Comuni, e dai Privati
secondo che si è detto sopra l'ordine a
quelli, o a questi compete, gli annuali
mentre dovuti che corrispondono quelli
che si percepiscono per questo taglio in-
segneria di Circondario. Decreto de' 27.
Xbre 1847. art. 8. e 9. quest'ultimo

numerica sia per gli uni, che per gli
 altri di ciascuna Divisione. Chi uno
 vi Safficiati da addassarvi, dove
 appresi la Deposizione della Pubblica.
 L'Arrotto suddetto deve esser confo-
 rato in busta separata per ogni Co-
 munita, e quando sia di cento toglie po-
 volumino so deve esser legato, ed è vi-
 so in più volumi. Il 19 di 19 Giugno
 1839. Art. 7.

Prima via di procedere alla vi lega-
 tua di queste, o crosso procedervi con-
 cetti colla Direzione Generale, on-
 de s'iene in armonia i due volumi
 fra questi due Uffizi.

Articolo 1.^o

L'addezzamento in genere consiste nel
 portare sul fampione catastale come-
 capui di produrre rendita, teni stabili
 che prima non lo erano. Quanto ai fondi
 stabili per soggetti a nuovo addezzamen-
 to, le fabbriche d'nuova costruzione, le
 aggiunte dai fondamenti agli Edifizi
 antichi, le superedificazioni, i picci grandiozi
 miglioramenti di quali abbiano cambia-
 to l'aspetto esteriore delle fabbriche pre-
 sistenti, o sono addezzabili in ciascun fe-
 cenno per gli effetti utili al Proprietario,
 nell'anno nel quale diverranno abitabili
 te fruttifera. Art. 6.^o Decreto de 27. Di-
 cembre 1849. Quanto poi al pagamento
 d' Decio ne faranno spenti per tutto
 il corp del Decennio. Regolamento de
 6. Giugno 1839, e Decreto de 27. Dicem-
 bre 1849. Il Decennio in ordine alla d'Art. 7.
 de 1.^o Luglio 1843. terminò all'anno 1853
 e capi d' Decennio in Decennio.

Titolo 3.^o

Capitolo Primo

Degli Addezzamenti de Boria
 menti dei Fondi Rustici, e l'lebari

P. Fine medesima, l' Intendente Genes
 le decide in appellabilmente nella
 ammissione, o rigetto. Cir. de 3h. Maggio
 1841. e R. de 2. marzo 1844.
 Anche le nuove fabbriche e le aggiunte
 rurali, jellam spente dal pagamento
 d'imposta, e da rendita, devono essere
 iscritte al Catasto, a questa irone con-
 provata la rendita imponibile. Si presta
 nella porzione d' terreno da esse occupate.
 Cir. del 1. Luglio 1843.
 Per l'annunziamento d' questo genere
 la legge prima d' essere spuntoria, de-
 cruzione approvate dal Magistrato
 che con esse si vorranno oppor. Inghie-
 no alla categoria dell' spente. Cir. del
 de 2. Luglio 1844. e R. de 2. marzo 1844.
 e Cir. de 7. febbraio 1845.

Articolo 2.^o

Degli Addezzamenti dei Terreni

Qualunque coltivazione o miglioramenti
 di terreni non si haogo ad aumentare
 la Decima (rendita imponibile) d' impo-
 stivo, e jplamente nel caso che una
 fiume per mezzo della alluvione, ab-
 bia crepiuto ad un fondo una nuova
 porzione, o luogo d' determinarsi la ren-
 dita imponibile che deve spuntarsi e
 bita a detta nuova porzione. Cir. del
 de 28. Mto 1787. La domanda per
 addezzamento può esse fatta dal Con-
 glio generale della Comunità, o dal
 Proprietario jproprio. Cir. 14. Mto.

per gli addizionalmente d'incorsi fabbrica
ti e d. L. 3. 11. — Circa

secondo quanto praticavasi i quodam do-
cumento servavasi al Cancelliere di gior-
ni destinati alle uscite, e prima degli
stessi denunciati, ed il Cancelliere
per gli stessi avrebbe avvertito i pro-
prietari colla comunicazione che chi-
unque, cioè Padroni, ed inquirenti, si
p'oponevano, andrebbe soggetto alla
corresponsione degli emolumenti, sta-
biliti. Cir. 7. febbrajo 1843. art. 3. e 4.
Sembra però che colla pratica si sia
deviate da questa massima norma.
All'oggetto che non sfuggano sta-
bili all'addizionalmente il magistrato
ordinaria anno, peranco, le verificazio-
ni necessarie. Durat. del 11. Aprile
1849. art. 3.^o

Le Perizie per nuove addizionalmente de-
notare adatte secondo il modello
approvato. Cir. del 31. Luglio 1841.

Le Perizie stesse compilate che si em-
ettono dalla Direzione tra sempre
al fin salomero perché si apponga
la più approvazione nell'istesso
del Comandante, dopo d'aver egli le passate
al Cancelliere per le comunicazioni ne-
cessarie ai Proprietari, i quali han-
no un mese di tempo a reclamare,
dopo il quale si intendono pienamen-
te accettate. Cir. del 7. ^{Aprile} 1843.
Art. 6. giugno 1849. Dopo il me-
se il Cancelliere, b'istrua alla Direzione
nel rapporto per parte di Donzello
della fatta cognizione dell'intenzione.
Qualora imporga reclami contro la

diritto d'ottenere lo spaziamento delle
 predelle stali demaniali per la ingran-
 zione delle re stesse, e non capi dei ter-
 reni che servono all'uso di Piazzali, que-
 li conferivano quella cifra estima-
 ta che avevano all'epoca della acqui-
 zione proporzionalmente alla loro
 misura. *Regolamento de' 27. febbrajo 1852.*
Art. 1. Maggio.

2. *Quelli che fossero prepotati contro
 l'operato dei Municipi nelle operazio-
 ni di spaziamento, e le pretensioni di
 fatta materia si risolvano dal De-
 rettoe generale di Pubblico Impianto.*
*U. de' 2. maggio mayo 1848, e 27. feb-
 brajo de' 27. febbrajo 1852.*

Titolo 4.

Dei fondi esenti da Rendita

Articolo 1.

Nella formazione di un nuovo
 Catasto non furono depresse se non
 propri sulla stessa le predelle spazie
 provinciali, comunitative, vicinali, e
 Piazzali.

Nelle Istruzioni dettate per la forma-
 zione del Catasto ordinarono che tut-
 ti gli altri fondi fossero depresse al
 Campione, ma fossero esclusi dalla
 stessa i fabbricati comunali, e tutti
 gli altri che servono alla agricoltu-
 ra, *Art. de' 4. Luglio 1850.*

2. *fabbricati dei Comuni, e tutti i predelli
 attinenti a spazie di mendicanti*
Art. de' 4. Aprile 1852.

3. *fabbricati che servono immediatamente*

1839.

La vendita imperabile deve esser aperta
 giusta dei Decreti di Catalogo delle razze
 ma adottate per la prima degli altri
 fondi.

Articolo 3.^o

Degli Sdaziamenti

Lo sdaziamento ha luogo per la divisione
 nel totale d'un fondo, o d'una
 parte di esso, o per opporvi in
 parte, o totalmente in tutti i casi.

Legge de 22. Plu. 1789, e art. 12. del 9.^o
 Gof. d. 6. giugno 1839.

Per ottenere lo sdaziamento d'un fondo
 diviso in pezzi in tutti i casi, il
 Proprietario ne deve fare la relazio-
 ne denunciana al Sottoprefetto nella
 quale dichiara la Magistratura
 fatto il ricorso della approvazione
 del Ministro Principale (oggi Ministro
 Generale del R. Campimento) Reg. d.
 6. giugno 1839. e R. d. 2. maggio 1841.

L'informazione sull'istanza sarà fatta
 secondo i regolamenti esistenti dell'Ingegneria
 del Comune.

L'operazione dello sdaziamento d'un
 fondo si fa sulle basi del pro-
 cedimento.

Le fabbriche che da una destinazione
 locativa sono convertite ad uso
 agrario non possono sdaziarsi.
 Cir. del R. Luglio 1843

Le vendite anonime che impediscono la
 costruzione di strade ferrate hanno

Dei documenti Catastrali.

La Domanda deve essere presentata al
Cancelliere Concuntativo nel cui
circodarsi sono le voci de' vottarzi,
art. 17 de 26 febbrajo 1820. art. 11. Reg.
de 6. giugno 1829. art. 15.

Essa deve essere fatta in Carta ballata in
fogli intiere da soldi dieci. Legge di 23.
 febbrajo 1821. art. 22. e Circi de 14. Mag-
gio 1821. ed una forma al modello annesso
al regolamento de 6. giugno 1829. art.
11. e 32, deve in essa essere indicata
con precisione la parte di Catastro de
vottarzi. Reg. detto, art. 34.

Per più condiscendenza nei Patrimonii che ha-
no il proprio provenienza, ha che deriva
da un acquisto fatto per interesse comu-
ne e bastanteruna sola collettiva
Domanda. Circi de 31. Dicembre 1825.

Questa disposizione non altera l'essenzia^{non}
indicato se devono presentarsi tante
trasmissioni al registro, quanti sono i
Contraordinati, nel piano della legge
ed ritenere nell'affermativa, perche
quando anche voluto diversamente
era quello il tempo di presentarsi, loro
che non feci, e questa idea era troppo
intimamente collegata al concetto della
Circulari per passare inosservata.

Sei documenti in appoggio alla domanda
X non possono rinviare della formalita
ta richiesta per eseguire la richiesta
il Cancelliere deve trasmettere non
ostante la domanda al registro di
cui parlo parlato in appoggio, registri

24
al Culto divino, compresi ancora
le leggende, i Campanili, le Piazze
Municipali, ed i Cimiteri

e non furono edificati nemmeno questi
fabbricati alle fortezze, apposti qua-
drati di milizia, &c. 1821.

Titolo 5.

Regolamento delle Domande
e della Domanda nel effetto d'ipote-
ca

Articolo 1.

Della Domanda per l'ottimazione, per
trasposizione, ed effetto che ne con-
seguono. —

La validità dei Privi per quelli che riguardano
gli effetti ipotecari deve intendersi
adempiuta colla pubblicazione della
domanda trasposta in apposito
registro. art. 17 de 24 febbraio 1820.
art. 7.º e 11. del 1.º aprile detto.

L'effetto della trasposizione consistono
nel restare assegnate ai "creditori"
con ipoteca, o privilegio sull'immobili-
tà, per qualunque titolo alienato,
il termine di giorni 30. a contare
dal dì della eseguita trasposizione
per ipotecare utilmente i loro titoli.
L. Legge de 2. Maggio 1836. art. 1.
114. 0119.

La Corte Regia con sentenza de 9. febbrajo
1841. in causa Conti, Fusi, e
Campari opinò che la validità ad ef-
fetti ipotecari non ha bisogno di
essere accompagnata dalla domanda
e trasposizione, per cui si è inteso
che questa è utile quando per qualche
causa, vien ritardata la esecuzione

L'attecchire, cioè dare pieno corso a
 giorno, per giorno con ordine numerato,
 e senza lagune, e senza interalazio-
 ne di epoche delle domande per cattura
 spontanea, dove firmarlo e chieder-
 lo ora anche respinta domanda per
 ta spontanea, nella capella ovata che
 immediatamente segue non deve
 lasciare alcuno spazio in bianco, né
 interlinea, né farsi sottile e raphiate,
 né comprendere più giorni in una
 sola Capella. Reg. de 6. giugno 1829
 art. 25. e 33. Legge de 2. maggio 1836.
 art. 196. e 197. e avvertenza Fran-
 cese nel frontespizio del registro.

Le registrazioni per tutto il giorno può
 chiuderle il registro nel giorno seguente
 o immediatamente dopo l'apertura
 dell'ufficio. Avvertenza citata.

Appena che il Cantabile di firmare e chiuderlo
 due giornalmente il detto registro, e
 accumulando più giorni in una stessa
 Capella, oltre la responsabilità dei dan-
 ni di fronte ai terzi, incorre la prima
 mancanza nella perdita della pro-
 vvisione di un mese, e nel caso
 che fosse recidivo, firma l'Avviso la
 detta penale, ne vien reso conto a
 S. A. S. e C. per quelle ulteriori detra-
 zioni che potranno essere propor-
 zionate al grado di colpa, o malizia.
 Reg. de 6. giugno 1829 art. 33. e 34.

Il Registro per le domande per cattura e tut-
 ti gli altri libri Cantabili, devono
 essere resi ogni giorno ad ogni richiesta

ra alla parte i documenti di pluri
quand'è noto di questa rispetta
zione nella domanda che deve re
stare giusta di se, e nel riscontro in
rilasciarsi alla parte. Reg. de leg.
giu 1829. art. 1.

Il Cancelliere deve rilasciare al richiedente un
riscontro della presentata, e presentata
domanda, in carta bollata da pub
lico e denari atto, conforme al me
dolo approvato, col regolamento de
6. giugno 1829. art. 1. e 2. e legge
de 9. giugno 1831. art. 21.

Articolo 2^o Del Registro delle domande

L'Espresso nella quale e' stata presentata
la domanda, e' stabilita dal registro
delle domande. art. 1. de 21 febbraio
1820. art. 11.

Questo registro deve essere stampato, non
niente di bollo straordinario de 710. -
cartolato e firmato dal direttore gene
rale, del Pubblico Confinamento nella
Prima d'ultima Pagina. Reg. de
6. giugno 1829. art. 29. e 30. del 1.
marzo 1831. art. 41.

Il nominato registro deve essere sommini
strato dalla Direzione del P. Confinam
to, o richiesta dal Cancelliere Reg. de
detto, art. 29. 30. detto art. 41.

Il Cancelliere deve tenere questo registro
con tutta la precisione e nel modo
prescritto nell'ordini sul sistema

poiché sono autorizzate le dimunzio
 pravoiprie Leg. de 21. Genajo 1831.
 La collera pavi all' oggetto di tenere il giorno
 il Catasto di tutte le variazioni e
 passaggi pquite dei beni.
 Lavattura si opera in 1.º per lora e riponi 2.º
 per coniazioni, 3.º per vera e proprio paga
 peggio di beni

Articolo 2.º

Volture di Lora e Riponi
 Lavattura di lora e riponi, e diretta a
 far constare le variazioni che ha pe
 bito un appazzamento, o un articolo
 di stina, si operano efa uniaavun
 te sul Campioni ed al solo appoz
 gio dell'arato di conpiazioni. 3.º
 1832.

Indipendentemente da questo si operano
 anche o per appiazioni, o per
 mostraro o per constare dell'arato
 il titolo di possipo ed fondo vattato.

Articolo 3.º

Delle Volture di correzione, o rim
 borli per ~~razza~~ erronea imposta
 zione pattoale.
 Lavattura di correzione o lmezzo di
 rettificar un error avvenuto nel
 nuovo Catasto per difetto degli at
 titutori del medesimo. del Ministro
 v. del Cuzo, o per erronee indicazioni
 date dalle Parti.
 Queste volture si operano per mezzo di

dei ricevitori, e altri ministri degli
Uffizi dipendenti dalla Amministrazione
generale del Regno, e di quelle riunite.
Reg. detto, art. 28.

Titolo 6.

Uffizio della Valtura, e per la tenuta
e a domandarla, e varie specie di
essa

Articolo 1.

Che consiste la Valtura
e quali Personi sieno tenute
a domandarla.

La Valtura consiste nel far figurare più
letti catastali il pagamento, at regis
fructu ut dicitur dei beni del
fisco all'atto pagando, col regis
fructu all'arrivato de frutti, col
lo spingere in conto del condiz-
tone i beni da valtarsi al cam-
pione, e rinumerarli in faccia
sull'akmatosis &c.

È un obbligo di domandare la valtura
qualunque Persona di qualsivien
qual grado, stato, e condizione,
qualunque luogo, collegio, Comu-
nità, parato, arte, università
Civiltà, Facoltà, beni litigiosi
ed illiquid. Legge del 6 Maggio
1694. Art. 1. e Art. 2. di 10. data
 febbrajo 1806.

L'obbligo di eseguire la valtura s'ac-
tra i 30 giorni dal dì della arve-
nuta pagamento, o mutazione
art. 1. Art. 2. di 6. giugno 1807.
Anche nelle successioni ovunque
l'obbligo, e sebbene abbiano gli
eredi 6. mesi di tempo a denun-
ziarle al Registro, ciò non si presu-

1844.

Le correzioni d'errori di fatto dipendenti da errata descrizione, o improprietà di espressioni mediante vettura in appoggio delle domande caricate di nuovi atti di concesso opportunamente registrati, e pagando i diritti stabiliti dalla tariffa. U. S. d. L. 1840. art. 1.º e 2.º

Debiti questi atti di concesso sian soggetti al diritto fisso di registro in L. 2. — acciò che il Cancelliere Comunale quando abbia verificato la verità d'alcun atto di diritto, rilasci in più del medesimo la dichiarazione, che non tendono ad altri dei passaggi di dominio, e cioè di regole dei diritti di feudi o di feudo. U. S. d. L. art. 3.º e 4.º

Le correzioni delle vetture esposte erroneamente dal Cancelliere s'anno fatti all'appoggio d'un certificato da richiedersi alla Direzione Generale, e queste si eseguono ex officio in mancanza del pagamento degli emolumenti, se dell'errore sono stati causa le parti, si procede per vettura corredata degli atti di concesso che sopra. U. S. d. L. art. 1.º

De gli errori di giudizio, cioè d'erroneo calcolo sulla misura, e sulla rendita, commessi dagli agenti Catastrali, può esser domandata la correzione alla Direzione Generale d'pubblico Catastramento Circ. 8. 26. 1838. art. 1.º e 2.º del 11. Marzo 1844. art. 10. § 11. e 12.

221000

sull'una o l'altra non arrotolo de
 fentivo, di Sublime, cioè, e di de
 on e riponi per arrotolo d'compres
 zione.

La spigolare sull'uno, e sull'altro modo
 s'ha per compres di quale parte
 per l'errore.

Gli errori sono di fatto, e di giudizio.

Gli errori di fatto sono 1.° La Supri
 zione e impostazione di beni in
 conto di persona alla quale non
 appartengono, fatta all'attestazione
 del Catasto, o successivamente
 dal Camerale per errore in giudizio
 od dei documenti, o per equivoco
 del Camerale stesso.

1.° Gli errori di giudizio si verificano 1.° nel
 la erronea ripartizione di fondo
 quanto alla misura, 2.° nell'aver
 attribuita una rendita imponi
 bile superiore o minore a quello
 di fondo: questi possono essere sta
 ti commessi nella formazione di
 Catasto, o posteriormente nel redi
 gna le l'origine di nuovo addiziona
 mento, e divisione di rendite più
 pubbliche.

Gli errori di fatto commessi dai compie
 latori di nuovo Catasto non posso
 no essere corretti, ancorché la
 parte si obblighi di pagare la
 popolazione perché dovranno
 demandare la correzione sui
 termini assegnati a tale oggetto
 dall'ist. di Conservazione de 4. maggio

minie dei beni fin a tanto che non ha
spiegata la vettura, e conseguentemente
non può impugnare le ipoteche che si
fanno state impresse posteriormente
all'alienazione, salvo l'azione contra
l'alienante. Art. 22 del 26 febbrajo 1820. art.
14. —

Titolo 7.

Articolo 1.^o

Degli atti che danno titolo ad
eseguire la vettura e loro qualità
esigibili.

Requisiti comuni a tutti indi-
stintamente gli atti.

L'Ministri di Canto non possono proce-
dere ad alcuna vettura di beni o di re-
pette se non per un titolo di un Souverain
te registrato o di un Certificato di Mi-
nistre e fattore, altrimenti non sono re-
sponsabili in proprio o punitivi e doppie
dritte nel solo caso per il diritto
punitivo L. de 24. Genajo 1816.
art. 148. La registrazione imprie-
me agli atti privati la data certa
che piu celebrati tanto in Capana
che fuori. Art. detto art. 7.

Qualora le parti ausero interporre d'oppo-
sizione prima che sia partito
il termino alla registrazione dell'at-
to dovranno spedire al detto di Mi-
nistre e fattore, pena che i Camellieri
non potranno eseguire le vetture
leggi detto, art. 102. e 147.

Dalla regola generale della registrazio-
ne sono esclusi gli acquisti permessi
sino per le diverse amministrazioni

Inizione private, puoria onipia-
zione anche locale ponere, adde-
cunche per mezzo d'arrete d'impu-
zione in ordine al quale figurano
e loro orijoni.

Inclamanti tali correzioni non pagano
consequente dalle Comunita' vinciboy
almeno d' dazio indebitamente pa-
gate in addietro, ma hanno diritto
al competente spacio per l'avvenire
stat. de 17. Luglio 1837.

Fra privati però i dazi indebitamente paga-
ti son restituibili per intero. De-
cisione della Corte R. de P. Siracusa
1847. Vol. IX. par. 2. Col. 605. citati
d' Guiriffi. base.

Articolo 4.

Voltura di vera e propria tra-
sazione di Demozio

La vera propria cessione e quella mediante
la quale il Demozio d' il soggetto d'
un fondo pu' essere urbano, paga
d'un individuo all'altro qualunque
per la natura dell'atto in forza
d' quale si opera.

Gli effetti della cessione sono l. che i crediti
dell'alienante hanno 30. giorni
di tempo dal d' della fatta cessione
ad avvertire utilmente le loro ipri-
zioni ipotecarie sul fondo alienato.
Stat. 27. Ott. 1849. art. 11. e legge
de 2. Maggio 1856. art. 111. e segg.
2. che il nuovo proprietario non
acquista agli effetti ipotecarij il d'.

Articolo 2°

Del Pubblico Istrumento, e fede pro
Decima.

In luogo della Copia di Pubblico Istrumento
che si riceveva il Cameriere di
operare la collatura una fede, chia-
mata appunto pro Decima, con-
tenente la relazione intiera del-
l'oppuita registrazione, e d'istesso
dal Ministro segretario, e nel Cap
che del detto piano l'una e
l'altra solamente aperte; do-
rà il Cameriere darne notizia
con nota analoga al Ministro segre-
tario presso il quale è stata aperta
oppuita la registrazione: Cuius de
17. Aprile 1847.

Il Notaio è in obbligo d'rimettere diretta-
mente al Cameriere la fede pro
Decima dentro un mese, dal dì del
celebrato Istrumento, ed in caso
d'insufficientza sarà pattenente
alla Penale di piedi 10. de' quali
metà si lucrano dall'accusato
e, metà dallo giudice scrivano.
Leg. de' 7. Otte 1847. art. 13.

La fed' che sopra descritto s'è men-
te in foglio da 213. ed in obg. de
25. Febrajo 1847. art. 20. Leg. (3)

Articolo 3°

Del atto privato

che non possono essere ricevuti per oppi-
nazione al Catasto gli atti privati
che emanano dalla forma delle

294
e per queste ed i Particolari le Col-
lezioni delle Commende di Grazia
dell'India di S. Stefano, e il Regio Li-
ceum per la cultura di beni in con-
to di nuove attore di beneficio. Anno de

1784

22 Giugno, e 9. gho 1816. f

Qui quadrata arriva l'abbinazione di un
fondo che risulta al Catasto ap-
partenente al suddetto in unione
ad altri non compresi all'atto

v. la Volturna deve effettuarsi in conto dell'acquidante coll'aggiungimento al
fuo nome questi dei Condomini
non compresi all'atto, e si patiti
far in un conto di solo acqui-
dante quando il Condominio di
fondo venduto ratifichi per
parte sua la fatta vendita
e abbinazione. Direzione
della Direzione di P. S. Campi-
mento de 6. febbrajo 1816. con-
già sul conto dell'avvicinamento
Regia.

Tutti gli atti di abbinazione devono
contenere la corrispondenza
Catastale, e di fatto di questa le-
se e farsi supplite con dichia-
razione a parte scritta e cara
dichiarante. Nell'identifica-
zione dei beni il Canalicchio
non deve apporre alcuna re-
sponsabilità, mentre sarà capo
utile il facilitare alla sua
opposizione il ritrovamento più
documenti Catastali. Direzione
della Direzione del 6. gho 1816. -

Le poi l'atto con loro compres-
to e prova dell'atto rivinto
in questo caso può scapianare
copie sufficienti ad eseguire la
cultura Duif: della Direzione
d. 22. plu 1872. sul parere dell'Avv.
vocatura regia

Quando poi si fece per atto privato
udatto legalmente, stipulato
in alienazione in forza di man-
dato d' Procura, il Mandatario
stesso nel suo originale deve essere
spedito alla Cameraria insieme
coll'atto traslativo il pagello,
per stare ambedue in appoggio
alla cultura. Duipione suddetta.

Articolo 4.^o

Atti stipulati in Paese Estero.

Gl'istrumenti stipulati in Paese estero,
all'oggetto che siano validi in
Giappona devono essere depositati
nel Pubblico Archivio dei Contratti
e registrati Circ. d. 18. febbrajo 1777
D'gl'atti privati non si reputa
l'archiviazione.

Tutti gli atti celebrati in paese estero
in qualunque forma pubblica,
e privata intenzanti beni in
Giappona debbono essere registra-
ti in Giappone. Leg. de 27. gen-
najo 1871. art. 10.

Articolo 3.^o
Sentenza

Articolo 7^o

Del certificato d'Ingiurie
La collata d'impugnazioni testate
o intestate deve esser prodotta
un certificato d'ingiurie fatta
che deve contenere la precisa
diferenza dei beni da collare
e la relazione renduta in iscritto.
L. 24. di 21. Maggio 1811.

Articolo 8^o

Del Regio Esquater

Il Regio Esquater e' unipario per
la collata d'impugnazioni
allorchè s'è presentata al
collatore Ministro di Corso, egli
quando s'è per bene da collare
deve estrarne copia dal medesimo
autenticata per stare in giusta
prova della collata e di
originali alla parte colla
chiarazione d'aver speso la colla
in conto d'incarico.

Articolo 9^o

Certificato d'Ingiurie dell'impugnazione

Si come per la collata dell'impugnazione
risulta essere la giusta
collata dell'impugnazione, e questa
non s'è soggetta ad alcun diritto
d'ingiurie. L. 24. di 21. Maggio
1811. art. 57. capi patenti la collata
d'impugnazione dell'impugnazione

48
La sentenza del Tribunale è un
atto valido ad ogni viltura,
quando però sia passata in ju-
sto & legittima esecuzione, e
nel termine stabilito dalla leg-
ge non sia stata interposta ap-
pello. Cospicuo è l'impugnazione
della sentenza è necessario che si
concordi della sentenza sia un
certificato del Tribunale
che la pronuncia, dal quale
scatti la non interposizione d'
appello, e il certificato dell'impugnazione
stabilita, che la sentenza
sia già stata passata
al Registro.

Articolo 6.

Compromesso di vendita

L'atto per mezzo del quale una vendita
si fa per il prezzo che si ripul-
terà dalle parti da farsi da due
parti nominate nel contratto
è valido pienamente quando
le parti accettino la commissione.

Se poi nell'atto stesso è detto che
l'acquirente debba prendere
il possesso della stabile di cui
da parte sarà stata determinata
il prezzo, o qualunque
altra dizione sopra il
possesso, non è valido per ef-
fettuare la vendita.

7. Di beni con titolo d'usufrutto
Leg. de h. maggio 1694.
8. Di beni d'usufrutto jaente
stat. de n. die 1806.
9. Di beni indivisi
Stem
10. Di beni e Patrimoni illiquidati
Stem
11. Di beni aggiudicati all'Incarico
12. Di beni aggiudicati in natura
ai creditori. Stat. de 17. ghe 1806.
13. Della successione.
Circ. de 7. ghe 1836.
14. Del soprappiù
Circ. de 3. Luglio 1834.
15. Di Palchi al teatro
Circ. de 12. febbrajo 1866.

Articolo 2.^o

Vollere di Beni Livellari
Le vendite di beni livellari spettanti
al Dominio diretto, alle pubbliche
aziende, alle Comunità, agli Sp.
Sali, ai monasteri o mense
regolari, ai Conservatori e
Benefici tanto di Patrono pub-
blico, e privato, non possono spe-
garsi senza il consenso di Domi-
no diretto. Stat. de 17. agosto
12. e 30. die 1792.

Le p. trattate per i beni livellari
concepiti o rivenduti a forma
dei modani regolarmente

alla proprietà esquirsi per
 Certificato di Parnow che allego
 nella morte. Cir: de 17. Luglio
 1816.

Alcuni ritengono che debba essere
 registrata, altri no, io faccio per
 l'affirmation, per il pucetto della
 legge che obbliga i Camellieri
 ad eseguire le vulture solamente
 su atti e documenti registrati
 e quest'obbligo non porta grande
 aggravio alla parte spendo i
 Certificati spediti al solo di
 ritto f. 10 di una lira. ar. 17.
 96. a Circa f. 17. Luglio 27. Gennaio
 1811.

La fede che sopra e indispensabile
 sia redatta in carta bollata da
 f. 10.

Titolo 8^o

Titoli che obbligano alla vettura,
 e del modo di eseguire varie
 specie di vettura

Articolo 1^o

Dei Beni di Vettura

La Vettura e obbligatoria sul Pap-

paggio

1. Dei beni Liberi
2. Dei beni Suddani
3. Dei beni in affitto perpetuo
4. Dei Beni in affitto a vita
 Leg. de h. Maggio 1694.
5. Dei beni in affitto a lungo tempo
 Leg. de Cir: de 27. Xto 1811.
6. Dei beni con patto di soluzione.

care alla prima il pagamento
 in conto del livellaro, e alla
 seconda per rimpatriare nel ran-
 to di dominio diretto i beni medes-
 imi senza rendita imponibile,
 alla prima partita nella tabella
 operazioni si farà la seguente
 puntella avvertenza " all'ope-
 " quire la diotrio saltara appellar-
 " te a concessione livellaro l'anno
 " stazione livello a — d' fronte agli
 " articoli che ne formano soggetto
 " cioè all'appoggio di Contratto
 " d'infiteusi" nella seconda
 partita parimente nella tabe-
 ra operazioni due esca Arbiaria
 to — al conto di e sta-
 ta per le ragioni che sopra segui-
 ta l'impostazione di d'conto
 articoli nella rata Dominicò diretto
 da —

è stata fatta nel conto del livellaro

tutte queste due livelli spettanti a
 pubbliche amministrazioni, che
 spettano quanto per ai livelli di pro-
 prietà privata quanto al Domi-
 nicò diretto, amonchi siano proce-
 nati da amministrazioni Regie
 e Concomitabili, Corpi morali
 e luoghi Pri, nel caso d'alienazio-
 ne di dominio utile non' ad espe-
 re la produzione d'impone-
 permittiva, o della ratificazione
 a dominio diretto. Livi. di 17. Livi.
 gliò 1844.

basterà far constare che il Conto
 lo d'apporto è stato ratificato
 e gli atti di competenza tribunale
 al Dominio Diretto. Napoli li 29. gto
 1839. 1839. 1839.

Quando i beni soggetti a Simolo livellari e
 come tali portati sul Campione,
 annuati, e impostati in conto
 d'Interrati nel caso che questi pass
 no da un Dominio utile all'altro
 non sarà necessario il loro ripor
 ni in conto d'Interrati Diretto, far
 rà però indispensabile nel caso che
 i passaggi livellari per suddetti
 con arretrato d'occupazione. Napoli
 li 2. ottobre 1844.

Nell'ipotesi al Campione la rottura d'oc
 casioni livellari non farsi in conto
 di livellari di fronte agli articoli d'
 stima sul margine d'Interrati
 la nota livellari anzi livellari, e
 equivochi in ordine all'arretrato d'apporto
 ed devono spingersi gli articoli
 stessi al Conto d'Interrati Diretto
 e ricorrendosi al suo conto come
 per le rotture ordinarie riportar
 dovi gli articoli relativi col
 rendita impositibile e sul margine
 d'Interrati Diretto di fronte a ciascuno
 articolo di stima accender la nota
 Dominio Diretto da Desigione
 li 19. gto 1840.

In questi passaggi devono sul proposito
 principale della rottura farsi
 due distinte partite per indiz

colla indicazione di loro rappresentante, ed ovono operarsi in appoggio di decreto che nomina il rappresentante. Art. de 16. gto 1806.

Articolo 6.^o

X
 Vulture di beni indicati ed illiquidi
 A crediti provenienti in più credit anche
 per differenti porzioni devono essere
 collate in conto di tutti i crediti
 ed altri pretendenti, per eseguire
 poi nuove vulture individuali, all'
 epoca della seguente divisione, e
 assegnazione. Art. de 18. gto 1806.

Articolo 7.^o

Vulture di Beni aggiudicati in
 natura ai Creditori
 Le vulture dei beni aggiudicati in na-
 tura ai creditori devono essere
 eseguite al Catasto in appoggio
 alla sentenza graduatoria, e
 non il decreto che dichiara l'ag-
 giudicazione in natura. Art. de
 17. gto 1806.

Le vulture di rivendita coatta, di rivendi-
 cazione di beni simili si esegui-
 scono senza bisogno dell'assenso
 di cui da quelli si trattano i
 beni. Art. de 18. gto 1806.

Articolo 8.^o

X
 Vulture di Miniere

Articolo 3.^o

Della cessione di beni in affitto perpetuo, e a lungo tempo.

Gli affitti perpetui e lungo equivarano ai livelli, le cessioni che li riguardano si equivarano come quelle di beni livellari, colla semplice variazione che in luogo della rata livello a si dice affitto a vita.

Se si tratta d'affitti a lungo tempo nei quali sia stipulato il pagamento di dazio arario dell'affittuario in questi casi efter luogo alla cessione e nella imprestazione al Campione viene imprestato prima l'affittuario ed il secondo il Proprietario. Circ. d. 22. Xta 1841.

Articolo 4.^o

Cessione d'usufrutto

Le cessioni di beni colla riserva dell'usufrutto devono esser anco al Catasto con imprestar prima l'usufruttuario, e il secondo il Proprietario. Circ. d. 22. Xta 1841.

Articolo 5.^o

Cessione d'usufrutto e beni litigiosi

Le cessioni d'usufrutto e beni litigiosi devono esser anco al Catasto

ad un atto d' compra, e d' diripione
per orane Condannarsi. Lira di 5.
Luglio 1834. essere però che del
tutte qualunque più appropria
spese il soprappiùo pagate nel
oro e nel Tomineo di chi dman
da la vettura.

Queste vetture si operano nel seguente
modo.

Diribide all' ufficio di pubblica Con-
pimento l' ordine di compensazione
per la distinzione della rendi-
ta imponibile spettante re-
spettivamente al suolo e sopra-
piùo, ed in appoggio dell' ordine di
Compensazione si fa la vettura
di lora e riponi in conto di propie-
tario per portargli gli appropria-
menti colla distinzione del su-
lo e soprappiùo, quindi incidere
ne all' ordine rispettivo prima
il pagaggio del nuovo proprietario

Articolo 10.

Vetture di Palchial Quatro

In quelle Comunità ove è già intro-
dotto il sistema di annuaria agli
Eptimida tutti gli effetti, non
escluso quello di pagamento di
Dazio i singoli Casupoli dai
pubblici Quatro, sine tempo for-
mo il sistema Lira: del 12. Gennaio
1844.

Egualemete ove sia per procedente

x ha detto di far descrivere

Il Papaver di una miniera separa-
tamente dal papavo di feale,
della quale go' petti d'oro e pe-
petuo dominio, e non la propria
temporaria, e perpetua periti-
pevan d'ogni libri catastali, e va-
tare in suo conto questa pro-
prietà. Ciri: di p. 185 b.

Queste vulture si fanno con arrote de-
scrivere e si pagano come appun-
to del Conto di Papaver di feale
sul margine d'Esposizione di fronte
ai relativi articoli di prima si-
zione = Con miniera a - cioè la
Carte oer' avve il Papaver della
miniera.

del Conto di Papaver della
miniera dove aver citato il nume-
ro dell'arrote descrittivo col quale
e' stata girata la vultura dove
portarsi l'apprezzamento, op-
apprezzamenti, e articoli relativi
in puza rendita imponibile per
vendo marginalmente ed' fronte
a questi = miniera a - uf.

Articolo 9o

Vulture di Soprapuole

Se ad uno petti la proprietà di fea-
le, e dalle quella di soprapuo-
le può avvedersi ai libri ca-
stali separatamente la re-
spettiva proprietà in ordine

particella relativa al paco ali-
nato, al che patra' equo affetto
il proprietario pubbe non sia
deuoto il succorio, riservato &
altre ad esse la esenzion d'pa-
gamento d' dazio fin a che
sia d' ragione.

Articolo II^o

Voltura con Divisione d'Ap-
puzzamento o di Fabbriato

Se la Voltura comprende beno rap-
presentati da appuzzamenti che
insieme con altri compongono
un plo articolo di prima, e' ne-
cessario lo pigliamento d'quest
dando un nuovo articolo a
ciascun appuzzamento da
voltarsi, questo si adiene
coll'arrate d'conservazione
da richiedersi alla Direzio-
ne con lettera di Cancelliere
nella quale domanda
l'operazione da farsi.

Se poi la partita da voltarsi for-
mi parte d'un appuzzamen-
to, e questo debba pigliarsi
e' obbligo di Cancelliere di
trasmettere l'affare alla
Direzione unitamente a
gli atti da cui risultano
le disposizioni da operarsi. Reg.
de 6. Giugno 1829. art. 5. p. 58.

esempi di non contraddette vallo-
 re indubitato che il giur. dei sig.
 p. p. di Ser. Palchi si richiama per
 un uso dritto di proprietà, do-
 vranno pure avallare le nuove
 domande di vettura presentate
 per parte di passeggeri prima
 non impastate, a meno che dall
 atto costitutivo di loro titoli non
 risultasse manifestamente l'im-
 possibile dell'idea di proprietà
 immobiliare.

Se la domanda è avanzata da un
 terzo alienatario di un Palco in-
 testato nel conto del suo autoren-
 ta vettura dovrà pure esser fatta
 nel computo modo delle altre
 vetture di passaggio di beni.

Nel caso di un primo stacco di parte
 calare palco dal conto generale
 del Proprietario di un tal teatro
 nel quale manchino esempi
 precedenti di vettura pura con-
 tradizione espresse in eguali
 termini, e manchi nell'atto
 manifesto il computo del pro-
 prietario di teatro, non potrà
 esporsi finché il computo pro-
 prio non risulti chiaro sia
 pure anche un corpo accademico.

Nel caso di un teatro nuovo, atteso il
 predetto computo, dovrà prima
 di fare la vettura essere addiziona-
 to il teatro, onde stanssi la

non è dovuto unalimento alcuno.

Titolo 9.

Articolo 1.

Del modo di far figurare
la i Campioni Catastrali d'una
cote Livellare sui per soggetti i beni.

Note Livellari e Impostazio-
ni d' Dominicie Dirette, in genere.

La cota e la impostazione d' domi-
nie dirette e il mezzo d' far conto
re, sul nuovo Catastro che i beni
per soggetti a cote Livellare
erano de 10. ght 1835.

La cota si fa nel margine al Cam-
pione d' fronte agli art. d'
Stima nel conto del Catastro
dei beni. N.º de 19. febbrajo
1836. art. 1. e 4.

L'Impostazione si appiava tra-
portando nel conto d' Dominicie
dirette le parti d' stima senza
alcuna imputazione, e con l'im-
putazione marginale d' fronte
all'art. d' stima = Dominicie Di-
rette = 19. art. 1. e 4.

Le Note Livellari e le Imposta-
zioni del Dominicie Dirette
quando riguardano un Livello
creato avanti l'attuazione
del Catastro, e già avute in conto
d' Livellari si fanno in appo-
gio ad una portata. art. de
10. Dicembre 1835. art. 1.

Quando si riferiscono a un Livello

U. de. 4. giugno 1838. art. 4.
 Decr. de 27. Dicembre 1839.

La pianta geometrica in cartone
 all'atto dove opera ridotta
 in carta bollata in foglio intie-
 ro del 23 febbrajo 1841. e sulle
 medesime proporzioni delle
 mappe Catastrali le piante
 stesse devono essere concordan-
 te dalle parti intersestate, e
 le firme legalizzate dal Can-
 celliere Civ. de 3. giugno 1838.
 e 8. febbrajo 1841.

Atto di divisione di fabbricati mediti-
 vi si malta pure l'atto alla
 Direzione onde per mezzo di un
 scrivano proceda al riparto di
 Decreti del 27. Xbre 1841.

La Venezia d' riparte dove opera e
 giunta conforme al modello
 approvato con Sov. risoluzione
 de 24. Luglio 1840.

Ad fare queste operazioni deve
 tener si ferma la stessa
 data all' Intero fabbricato
 del Rite Catastrale per essere
 da questa la quota, che spetta pro-
 porzionalmente alla porzione di in-
 si malta. Decr. de 6. febbrajo 1838.
 Da queste operazioni e' dovuto a car-
 co di richiedenti l'omologamento
 di L. 5. 11. m. Quando per lo stabile
 fosse operante in tal caso si opera la dis-
 cisione di fabbricati all' ufficio della Direzione
 nella forma dell'atto, e per queste

A ciò pur livello dovrà esser trasportate
 nella portata per distinta parti-
 ta agguandali il numero
 progressivo nella relazione Colom-
 na, ma se un medesimo livel-
 lo paginate, avrà fatto pag-
 geggio in diversi rapporti, si
 faranno tante distinte parti-
 te quanti sono i domini ubi-
 li, agguando però un sol
 numero progressivo alla
 sola ^{prima} partita di questo mede-
 simo livello. D. de 19. febbrajo
 1876. art. 5.

Quando la porzione solamente
 di un appezamento è soggetta
 al vincolo livellare deve esse-
 re unita alla portata
 una piazza ricavata dalle
 magre dell'appezamento
 colla indicazione della parte
 * (libera) da questo livellare, quale per al-
 tro non potrà dar luogo
 all'arrato di compensazione
 per disposizione d'appezamen-
 to a meno che non venga
 essa ricordata dalle parti
 art. 5.

E uno stesso livello è pitato
 in un'altra Comunità do-
 vrà questa incostanza esse-
 re indicata nella colonna
 approvazioni. D. Annotaz alla
 portata.

12
che non più nuova aiuto al ca-
tate in conto di livellari si
fanno in appoggio alla relati-
va cultura e annate nel modo
più adrette indicate.

Le nati livellari, e le impozizioni
sono prelettive per le annate
aspirazioni Regie e pubbliche
per le Comunità e luoghi pii,
da esse dipendenti. 10. Feb. de 21.
Ghe 1837. art. 1.

Sono dispenfate peraltro di farle
per le partite incerte quando
manchino documenti a dimo-
strare l'identità dei beni.
10. Feb. de 21. art. 2.

Articolo 2.^o

Delle Portate

La portata deve esibirsi dal denario
di tutto, e deve avere la forma
e contenere tutte le notizie
~~per~~ indicate nel modello
annesso colle Istruzioni de 19.
Febrajo 1836. art. 1. e 2.

La portata deve essere munita di
Nolle da 10 soldi il foglio. art. 3.
Leg. de 25. Febrajo 1836.

In una sola portata potranno com-
prendersi tutti i livelli che un
Dominio direttivo in una Comu-
nità N. de 19. Febrajo 1836. art.
3.

11

fare si pone la nota. Siello
per gli appezamenti d'8. a
11. e arg. 3.

Se il Livello è rappresentato da una
partitura, che comprenda tutti li
bini, quando non sia la pianta
concordata dalle parti cioè
dal Dominico Diretto e dall'
Impitente, si fa l'annatazio-
ne siello in parte a 11.
e arg. 8.

Se la Pianta è concordata si do-
manda l'istato d'impozizi-
one, e opposto il loro oriponi
nel 2. titolo utile si pone la
nota al relativo arg. d'prima
che rappresenta la posizione
nell'are d' dette arg. 9. 10.

Articolo 4.

Dell'Impostazione

Esigita la nota nel conto del livello
se deve esser fatta l'imposta-
zione dei relativi bini nel con-
to d' Dominico Diretto

In questa impostazione deve
esser indicato il numero
della portata, il numero di
livello, quando la portata
contenga più d'un livello, e
le carte di campione a cui
è anco il livellare, non essere
la indicazione di numero di li-

14
Il Canone e l'audencia saranno
riportati tali quali uultano
no dai contratti sia in
generi sia in contanti e
avanti della

Le Portate non curano pieno pro-
nate dal Cancelliere, perché
abbiano il suo effetto. R. D. 1836
4.

Le Portate saranno opere compilate
nell'archivio in fogli separati
a giustificazione delle fatte
improptazioni. R. D. 1836 art. 1.

In calce di ciascuna portata dove
il richiedente appare la per-
sona e il Cancelliere indicherà
l'epiteto della portata
propria; di vertenza alle portate.

Articolo 3.^o

Delle Annotazioni

Le annotazioni riguardano unicamente
il dominio utile si oppongono
calnotare in margine del Cam-
pione e di fronte a ciascuno
articolo di prima affetto da
livello, livella e appi di conto
di dominio diretto. R. D. 19. febbra-
jo 1836. art. 4. b. e modelli.
Il livello e' rappresentato da diversi
appuntamenti, compresi e non
altri non affetti dal livello livello

77

Se il buello è rappresentato da por-
zione d'un appajamento, e
la pianta non sia concordata
si pone al di sotto immediatamente
mentre della partecella la dizi-
one in parte. M. adg. 5.

Articolo 5.

Restrizione delle note Sullari
e Impostazioni dei Janesini Di-
retti.

Se dopo ogni stata aveva la impo-
sizione e nota Sullare d'un
appajamento in parte libero
e in parte Sullare per non
esser stata dalle parti concon-
date ratificata con atto uo-
lontario potrà eseguirsi la restri-
zione l'impastazione & colla-
re di sua riponid con arrete
deputativo N.º 19. febbrajo 1836.
adg. essa proseguirà nel mo-
do seguente.

All'appoggio dell'atto e pianta
si domanderà l'arrete d'con-
fermazione, questo ottenuto,
si ridurrà l'arrete deputativo
a forma del modello appor-
tato dalle Istruzioni che in
caso d'impajamento dagli ordinari,
quest'arrete sarà seguito
a quelli ordinari, e quindi
al Camerone nel conto di
Sullare si puzzerà piantando

X(a) Pianta, senza dopo questa concordata

16
livello quando la portata ne
contiene una sola *ff. de 19.*
 febbrajo 1856. art. 5.

L'impugnazione suddetta si opera
in aggiunta al conto di padrone
dritto quando sia accoppiato
sto anche per beni aventi la
rendita imponibile, quando non
si è impugnato si apre un nuovo
conto *ff. art. 12.*

L'impugnazione si ripugna come
appresso.

Se la portata contiene un solo livello
e il livello è rappresentato da
una o più particelle comprese
in una sola art. di prima
si riportano in conto di Domini
no dritto con tutte le altre
indicazioni esclusa la rendita
imponibile, e con la dicitura
nel marginale di fronte all'
art. di prima = Dominio Dritto
due - cioè le carte nelle
quali è accop. il livello. *ff.*
art. 6.

Se il livello è rappresentato da una
sola particella compresa con
altre beni in un articolo di
prima si porta in conto
di Dominio Dritto la sola
particella livello, e relative
art. con la misura parziale
di essa tagliando le altre
ff. de art. 7.

Qualora i giusti motivi non
potessero inchiudersi gradualmente
in tempo debito, e dovessero
necessari, può domandare una
protezione alla Direzione genera-
le del Pubblico Confinamento,
che la conceda fino in tre
mesi. Reg. de 6. giugno 1829.
art. 18. Reg. de 2. marzo 1841.
art. 12. e 28.

I trappessori imangono nell'ar-
restando d'una somma egua-
le a quella che paga per dogio
lo Stabile di vallarpi nell'atto
anno della propria trappes-
sione. Cir. de 8 giugno 1824.
art. 17. giugno 1829. art. 17. ibi
Reg. de 29. gte 1839.

Per fondi aperti la vendita impe-
nibile i trappessori imangono
nell'arrestando di L. 10. e di
ogni partita sempre d'altre
Reg. de 6. giugno 1829.

Queste ammende son decretate
dal Competente Tribunale Cri-
mile puo' domandare che un
semplice fatto dal Cancelliere, e
citazione al trappesore. art. 17
de 29. gte 1839.

al momento che il Cancelliere ha
preparata la domanda il
ritardatario e' in capo nella
penale, e non può più abbis-
narsi. Cir. de 12. agosto 1839.

18
in avere la parcella che in
parte era soggetta al vincolo
livellare, ritando nella calcola-
ra relativa l'arrato descrittivo,
e fatto il nome d'aggiunta
quello d'assegnazione, e quindi
d'assegnazione d'incasso in favore
del medesimo conto, le nuove par-
ticelle in ordine all'arrato de-
scrittivo, variate dall'arrato
d'assegnazione, apponendo la
sua livellare di fronte all'
articolo soggetta al tal vincolo
del conto d'Incasso Diretto si
pungerà e porterà in avere
la particella annotata in
parte, ritando nei rispetti
modi l'arrato descrittivo e
quello d'assegnazione, ma
avendo in dove la parola par-
ticella appella da vincolo livel-
lare, notata in margine

Titolo 10.

Punti conte i trasgressori al-
la esecuzione delle Valture, e
procedura da seguirsi per otte-
nere la relativa condanna.

La Valtura deve essere adunata
entro 30. giorni dall'epoca
dell'acquisto, e della consegna
credita ed nel qual tempo de-
ve il richiedente somministrare
tutti i documenti e
quasi altro necessario ad oppor-
tunarla. 1078 de 18. Feb. 1809. 10. Feb.
1806. Reg. de 6. Giugno 1829.
218. 12.

di Procuratore deve farsi quella
al Tribunale di prima istanza
quando la multa ecceda li 200.
Circa detta

nel caso che il Cancelliere, o messo
canga di documenti non possa
conferire la multa, prima di
farli istanza al Tribunale e
la condanna, deve far quella
al giudice minore cui son
presenti i capi, perche con
decreto a paguiri non termino
non maggiore di un mese ad
avere esibito i documenti, con
la comunicazione che decorso detto
termine, nella sua contumacia
cia decot ~~...~~ una giorniatura
x multa pecuniaria, da stabilirsi
si col decreto aude fino dal
pendente esibito al giudice
quando la circostanza. Circa
de C. febbraio 1842. art. 29.
che 1839. art. 36.

ottenuto il documento relativo,
e la cartella non sia stata espi-
ta, il Cancelliere farli istanza
nel modo in principio indicato
e la dichiarazione della con-
tumacia, condanna nella
multa e assegnazione a forza
della circolare de 12. giugno
1841. Circa de h. feb. 1842.

Appesi di tali procedure devono
esseri anticipate della Commu-
ta' e viceversa in un caso dal

La citazione si ha effetto a
comparire avanti al Tribunale
laonde si ha fatto più volte
cata nel luogo ove son situati
i beni Cir: de 14. febbrajo 1841.
Ed ammenda non cuide le L. po.
il cancelliere o in persona o
per mezzo di mandatario suo
per verbale d'istanza al giudice
ante minore del luogo ove son
situati i beni non vattati &
la dichiarazione a carico del
* interdattario della d' lui contra
maia se si verificasse & la
condanna nella multa. vol. 2.
de 27. ghe 1839. Cir: de 14. feb-
rajo 1841.

Col medesimo Decreto il Giudice
sua agguare un decreto di multa
re, non maggiore di un mese,
al Contumace ad avere effetto
ta la vattura colla comminazio-
ne che in caso di sua ulteriore
contumacia andrà soggetto
ad una pena di giorno valida, da
stabilirsi col decreto stesso al pro-
dente suo arbitrio, pro alla
effettuata vattura. vol. 2. de 27.
ghe 1839.

Quando la multa cuide le L. po. co-
mo non le 400. l'istanza
al giudice minore sua copia fatta
col mezzo di un Procuratore. Cir:
de 14. febbrajo 1841. e col mezzo

delle vulture spiccate ovesi
 sopra incontrate difficoltà
 n. 44. n. 45. del 17. Giugno 1829
 fra le approvazioni esenziali e
 poi quella circa la divisione
 di prezzo, cioè se nel prezzo di
 contrattazione dei beni e in
 un caso compreso anche il valore
 di un qualche fabbricato, non
 potesse anche addegiato, e non torni
 nato, insomma quelle notizie
 tutte atti a porgere quelle
 migliori notizie necessarie e utili
 a poter dedurre il vero rappor-
 to di prezzo a compra e vendi-
 ta dei beni fondi di qualunque
 specie, e ciò si purrà a dati
 plastici necessari al dipartimen-
 to. Cir. 27. maggio 1850.

Quando non siano state spiccate
 vulture nel precedente mese
 deve il Cancelliere rimettere
 alla Direzione nei suddetti mi-
 ni' otto giorni un certificato
 negativo. n. 44. del 17. Giugno
 1829. n. 42.

Ch. quando il Cancelliere si rimette
 nel termine prefisso il so-
 spetto, e l'ord. negat. inviare
 nella multa di L. 20. che va
 a beneficio di Catasto n. 44
 del 17. Giugno.

Qualora fosse rinvenute necessarie
 le forme dei documenti che

Continuare al Mancio Regio.
Circ. del 10. febbrajo 1831. vol. 2.
29. ghe 1839.

La amministrazione e multa che sopra
vedono a beneficio della Comu-
nità e di l'occasione congrua
alla medesima il privilegio
di Mancio Regio. vol. 2. della.

Titolo II.

Dei Prospetti, e note
mensuali, trimestrali,
annuali.

Articolo 1.º

Prospetti di Vulture or-
dinarie.

La Direzione di Pubblica Confinan-
za dove tenne in girono il
Catasto di tutti i possessori
senz'altro passaggio di proprietà
vol. 2. di 6. giugno 1829. art. 6.
A tale oggetto i Cancellieri dovranno
nei primi otto giorni di ciaque
mese rimettere a quell'ufficio
il prospetto delle vulture spigol-
te nel mese precedente. vol. 2.
di art. 40. e 41.

Il prospetto che sopra sarà redatto
nella modula di Tavola
conforme al modello unito
alla Circ. di 10. febru 1832.

Ulla colonna approvazioni di detto
prospetto devono essere dispo-
state tutte quelle dichiarazioni
che passano in esemplare di
distanza e l'esattezza

67
delle Vetture ordinarie, inco-
ra nella Senale di Lire Ven-
te, le quali cedono a benefi-
cio del Catasto.

La Descrizione poi al seguito
di tali Prospetti, tiene insieme
i Campioni Estimali in effe-
tenti di tutte le Annotazioni
e Impeffazioni Livellarie
x avvenute - Effazioni del
19 febbrajo 1836, e Legge
del 23 febbrajo 1851.

Articolo 3.

Note di Mutazioni e pas-
saggi di Proprietà e d'usufrutto.

Nella Divisione ^{dei} del Catasto ven-
gono trasportate ogni ^{anno} le mutazioni
levate dalle mutazioni e passa-
gi di proprietà e d'usufrutto
di beni immobili registrati, o
denunciati agli uffici d'iscri-
zione e Registro.

Al ricevimento di queste denunce dal Consul-
lato farsi il rapporto per le
state effinte le vetture relative
ed citando nella Colonna del
le osservazioni il n.º d'arrate,
le sono state attivate gli atti
al tribunale d'aspettare il
passaggio ad effuire la vettura
ed non essendo sufficiente

hanno posto di base alle
ture, il Cancelliere deve rimet-
terli all'uffizio di Catasto ad
ogni sua richiesta et di detto
art. 4.

Articolo 2.^o

Dei Prospetti d'Impo-
sizione di Domini Diretti, e
Annotazioni Livellarie.

Il Cancelliere dovrà anno men-
te rimettere alla Direzione Ge-
nerale del Pubblico Casamento
i Prospetti suddetti, e quale sia
non siano state domandate et
d'Impostazioni Livellarie in-
sia un Certificato negativo.

Il prospetto che sopra sarà rimesso
nella modula a stampa compresa
al modello prescritto dalle
regole del 1836.

Nella Colonna d'Osservazioni
di detto prospetto devono essere
depositate tutte quelle di chi-
varioni, che possono essere
effaccie per dimostrare la esat-
tezza delle seguenti Annota-
zioni, e Proposizioni.

Mancando il Cancelliere di
rimettere nei primi otto giorni
d'ogni mese il suddetto Prospetto
o Certificato negativo alla
Direzione del Pubblico Casamento unitamente ai Prospetti

Tanto le note, che i Certificati negativi
si devono spedire redatti nelle man-
dole a stampa che a richiesta del
Cancelliere si rimettono dalla
Direzion d' Pubblico Impimento
li art. 6.

Spettando i Cancellieri d'rimettere
o le note, o i Certificati negativi
incorrono nella multa d' L. 20.
Lire: della art. 5.

Articolo 12.

Delle Spoglie di Conti
Estimali e la formazione del
Dizionario della Giudiale, e Son-
d' spunti da Imposizioni.

Nel primo venti giorni di mese d'
dicembre di ciascun anno il
Cancelliere deve rimettere alla
Direzion Generale del Pubblico
Impimento gli fogli di Con-
ti estimali redatti nelle stampe
del Dizionario della Giudiale
Lire: d' 24. 800 1840. art. 2.

Devono essi contenere tutti i fogli
e modificazioni avvenute nel
Catalogo e le vatture aggiunte a
tutte il mese d' ottobre d' ciascun
anno Lire: d' art. 1.

La Circolare di 27. agosto 1836 della
Direzion romana avvedendo l'opera
senza delle sopra espresse dispo-
zioni aggiunte.

Che li fogli suddetti vengono
compilati e ordinati alfabeticamente
rendo di porta il Registro.

Che sia valutata la materia
ne d' Lupa imponibile tanto
più grande in meno dispendio-
tamente da parte d'arrate

la Direzione generale e Inten-
te = Municipale di Cadasta di
S. Suzzano 1841.

Lege nato devono ritornarpi a
l'ordine della Direzione di
questo in fine.

Articolo 4.

Note delle Cartelle di
Fiscali non consegnate o di
quelle non esente e soldate

Nell'ultimo otto giorni del Mes di
 febbrajo di ciascun anno dove
Camellini rimettere alla Di-
rezione di Pubblico Confinamento
di ciascuna Comunità una
ta di tutte le Cartelle di Fisco
delle quali nell'annata già in-
minciata non si può pagare
la consegna, per non esserle
persone in essa indicate. Con-
ve 1834 art. 1.

Se la medesima persona deve rimettere
altre note di Cartelle di Fisco
non soldate nell'anno precedente
te pubblici ai quali esse co-
spendono non piu di fatto po-
sidenti dai proprietari nel cui
conto vogliono al Camerale. Co-
ve art. 2.

Quando tutte le Cartelle siano state consegnate,
e soldate dove in luogo delle note o
via di altri certi particolari.

Il fabbricati nuovamente ad-
doppiati, e tutti inghien d'annuo
leg. de 27. Marz. 1843. i d'annuo
ma si avverti hanno la loro pro-
pria dal 1843. in avanti.

Si noti attentamente alle Carte
Caucasiche sopra *Massimontab*,
ma qui giova fare una distin-
zione se l'ente occupato al Pene-
so non ha una stima separata
contiene ripartire se la sopra-
pie di esse più superiore, o inferiore,
e adde braccia suo quadro, poiché
se sopra superiore a questa misu-
ra occurrerà della stima te-
tale fare la detrazione di 2
3. 0 quadrato pro al limite
superiore Cir: de 4. Marzo 1843.

Da verificarsi

Titolo 13.

Delle Carte, e Fedi da estrar-
si dai Diversi Documenti Cata-
strali

Delle Carte di nuova Catastro
il Cavelliere può ritirarsi con
pie in forma autentica dei
seguenti Documenti. Estraz.
de 1. Marzo 1843 art. 1.

1. La fede con descrizione di beni. In
estrarsi dagli arroti
2. Le piante di possessi da rinovar-
si dall'attuale.
3. Il quaderno indicativo da for-
mar come alla Pianta
4. Il Conto sufficiente per Campioni Ca-
tastali con l'Indicazione di tutti
gli Arroti di stima in esso ripartiti.

d'assegnazione spuntate al 31. di
 ottobre d'ogni anno, pagando
 venga fatto capo delle partite
 per nuove addizioni d'op
 bili non e' anche assunzioni
 ne trasferte sulle partite par
 tite Senato, mettendone la
 cura d'questi alla Direzione
 che unitamente agli sp
 gli sia trasferta alla Direzio
 ne, una nota delle Casse Par
 rochiali colla indicazione della
 rendita Catastrale spente d'op
 qu dal pagamento d' Impo, u
 rendo alle note stesse anco
 le partite spuntate che in ordi
 ne speciali d'proporzioni non
 debbono esser comprese negli sp
 gli suddetti

Viene in oltre raccomandata
 la massima esattezza nella comp
 lezion degli spogli che sopra or
 evitare errori che rendano la buca
 per la ragione.

Spogli d'ogni qual non dove esser comp
 per la rendita impossibile nelle
 spogli dei Conti spuntati sono
 Le Casse Canoniche, e par
 re d' Casse Canoniche di Senato
 d'Alloggio dei Rettori ed altri
 Ecclesiastici aventi casa d'abit
 Ciro: del 17. maggio 1818. Luglio
 1831, 17. Dicembre 1834, e h. fe
 rajo 1842.

71

delle vulture operate, e delle correzioni promettime e spogiate nel l'Atlante, nel fondo si dovrà tener conto delle vulture e correzioni operate fino all'epoca d'essi e in questa copia. Nel terzo capo dovranno riportarsi tutte le vulture e correzioni operate nei documenti Catastrali. Art. 2.º art. 3.º. e 4.º. e 5.º. e 6.º. e 7.º. e 8.º. e 9.º. e 10.º. e 11.º. e 12.º. e 13.º. e 14.º. e 15.º. e 16.º. e 17.º. e 18.º. e 19.º. e 20.º. e 21.º. e 22.º. e 23.º. e 24.º. e 25.º. e 26.º. e 27.º. e 28.º. e 29.º. e 30.º. e 31.º. e 32.º. e 33.º. e 34.º. e 35.º. e 36.º. e 37.º. e 38.º. e 39.º. e 40.º. e 41.º. e 42.º. e 43.º. e 44.º. e 45.º. e 46.º. e 47.º. e 48.º. e 49.º. e 50.º. e 51.º. e 52.º. e 53.º. e 54.º. e 55.º. e 56.º. e 57.º. e 58.º. e 59.º. e 60.º. e 61.º. e 62.º. e 63.º. e 64.º. e 65.º. e 66.º. e 67.º. e 68.º. e 69.º. e 70.º. e 71.º. e 72.º. e 73.º. e 74.º. e 75.º. e 76.º. e 77.º. e 78.º. e 79.º. e 80.º. e 81.º. e 82.º. e 83.º. e 84.º. e 85.º. e 86.º. e 87.º. e 88.º. e 89.º. e 90.º. e 91.º. e 92.º. e 93.º. e 94.º. e 95.º. e 96.º. e 97.º. e 98.º. e 99.º. e 100.º.

Le Copie di Casupole delle Cavole Indicative e Lucide faranno vedute nelle moduli e carte che vengono fornite al Cameriere dalla Direzione di Pubblico Confinamento, queste carte per essere del tutto la 2.ª e quella a suo della Direzione. Art. 2.º art. 3.º e 4.º.

Nelle Copie di Cavole indicative dovranno riportate gli appezamenti art. di stima e di beni di quali e in questa copia, si spiegheranno i numeri degli appezamenti confinanti posti in rapporto senza altro indizio che il nome del proprietario degli. Art. 2.º art. 3.º.

Le Copie in Lucide faranno vedute all'Atlante conterraneo tutte le indicazioni in quelle notate coi relativi colori, si faranno

- 7.^o Il Sopracrazia de' defunzioni del
manuale, 1784. detto.
- 8.^o L'arrate di Conspersione. 1784
de 30. giugno 1837.
- 9.^o Le piante di Conspersione benedette
che in corredo agli arrate di Con-
spersione, 1784 detto
- 10.^o La fede d'incen papale
- 11.^o Copia informu degli antichi istimi
non più darsi copia d'altre docu-
menti catastali senza una
speciale permesso del direttore
generale di Pubblico Casimen-
to = avvertenza in più della tra-
siffa de 18/3.

Le fedè e copie suddette potranno a
richiesta della parte esser limi-
tate ad un solo dei documenti
suddetti, ed anche ad una parte
d'essi; ma in quest'ultimo caso
dovrà esser dichiarato nel certifi-
cato da firmarsi dal Cameriere
che le fedè e copie riguardano
una parte del conto.

Le Copie indicate ai n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
avranno discrezione lo Stato di
Papale

- (a) all'epoca dell'attivazione del lar-
tato
- (b) In epoca intermedia
- (c) E fino al giorno in cui vien rimborsato
sta la copia N. 1 de 8. marzo 1833
N. 1.

Nel primo caso non dovrà far conto

d'provincia.

Le fed' di inipabilita' ni ordina a
della legge sono esenti dalla for-
malita' del ballo, capi i risti d'
con popolo

Le fed' di inipabilita' ni ordina
per capi concipite = che fatte
le piu accurate ricerche ai lan-
gioni non si e' trovato che nell'
epoca determinata nella fatta
domanda esisteva o repubblica-
mente esista venivano aperte
in testa al richiedente. Liri de 2.
gno 1837.

Altre copie di che in principio, puo' farsi
copie di tutti i documenti, notate
e in appoggio alla vettura, custodite
e delle fed' dei contratti pubbli-
ci, e delle fed' per deim.

In calce di una prima fed' o copia del
documento dovranno essere indi-
xate gli emolumenti perotti e
il N. corrispondente al Registro
Incassi, 377 de 8. marzo 1833.
1837.

Le Copie non autentiche' capi dette
informi di carta libera dei
predetti documenti non possono
essere rilasciate dal Cameriere
per la Spese della Direzione
ed al Catasto. 1837 del 30. Liri
gno 1837.

Letto farsi copia informi dei docu-
menti riguardanti gli antichi.

annunciate linee d'attorno degli
 appoggamenti confinanti su
 za chiudeme il perimetro per
 cedere il numero relativo in
 caso da corrispondere alla taro
 la indicativa. N. 8. art. 6. 7. 8.
 Negli lucidi possono formarsi sulla
 carta dell'attante con pezzi di
 panno fagiati - di art. 10. 11.
 ogni qual volta il cancelliere avrà
 bisogno che dall'ufficio l'espri
 mendo gli più rilassate le
 modale e le copie predette e
 le varie carte lucide, dovrà
 fare domanda in scritto al
 Direttore incaricando persona
 che lo rinvia e che re metta
 la riconta originale al Minis
 tro che la ha in custodia.

Art. 24 aprile 1833.

Le Copie degli arroti depositivi
 e di qualunque altro, dovranno
 farsi nella carta da 213.
 e di 16. detta media. La dovrà con
 tenere 26. linee e 27. lettere. Le
 si di certificato di ogni
 gli arroti medesimi.

È proibito fare più certificati in
 un medesimo foglio, ad mezzora
 di quei certificati che riguardano
 una medesima persona, e più
 persone obbligati, e interpo
 sta in ordine agli estratti che
 si rilasciano. Leg. de 23. Feb. 1831. e
 di questa più pubblica le per

d'innocenza.

Le fed. d'innocenza si ordina a
della legge sono esenti dalla for-
malità del bollo, capi i ritti &
con populo

Le fed. d'innocenza dovranno
esser capi consegnate = che fatte
le più accurate rinviazioni ai lan-
gioni non si è trovato che nell'
epoca determinata nella fatta
domanda epistola e rispettiva-
mente epistola venivano aperte
in testa al richiedente. Cir. de R.
766 1837.

Oltre le copie di che in principio, può farsi
copie di tutti i documenti podati
ti in appoggio alla vettura, e unta-
te delle copie dei contratti pubbli-
ci, ed delle fed. per deviare.

In caso di una prima fede o copia del
documento dovranno essere inchi-
x cati gli omalamenti perotti e
il n. corrispondente al Registro
Incastri, 377 de R. marzo 1833.
art. 19.

Le Copie non autentiche capi dette
informi di carta libera dei
predetti documenti non possono
essere rilasciate dal Cameriere
prima il permesso della Direzione
ed del Catasto. Cir. de R. del 30. L. di
gno 1837.

Le fed. d'innocenza informi dei docu-
menti riguardanti gli antichi

annunziati linee d'attorno degli
 appoggamenti confinanti per
 far chiudeme il perimetro per
 vedere il numero relativo in
 nozze da corrispondere alla tar-
 la indicativa. N. d. 257 b. p. 8.
 I fogli lucidi saranno formati sulla
 carta dell'atlante con pezzi di
 rame tagliati - di 28. 10. 13.
 Qui qual volta il cancelliere avrà
 bisogno che dall'uffizio d'Impri-
 merie gli siano rilasciate le
 modale e le copie pubblicate e
 le varie carte lucide, dovrà
 farne domanda in scritto al
 direttore incaricando persona
 che lo richieda e che ne metta
 la ricevuta originale al Mini-
 stro che la ha in custodia.

Liv. di 27 Aprile 1833.

Le Copie degli arroti descrittivi
 e di qualunque altro, dovranno
 farsi nella carta 20 e 13.
 e di 16 della media. La dovrà con-
 tenere 26. linee e 27. lettere. Lo-
 si di certificati da stamparsi
 gli arroti medesimi.

E' proibito fare più certificati in
 un medesimo foglio, ad eccezione
 di quei certificati che riguardano
 una medesima persona, e più
 persone coobbligate, o interpa-
 te in ordine agli estratti che
 si rilasciano. N. d. 23. Feb. 1831. e
 di questa più pubblica le per

1848. come quelle che passano ac-
canto d'ordine di affari da ri-
mettersi d'ufficio ai Dipartimen-
ti Superiori. Tariffa del 10. Xbre 1848.
del 3. e 30. non però se vengono
richieste d'interesse privato. Per
sentenza del 16. Marzo 1851. Finale
mente e per legge del 18. Xbre
1851. d'ufficio e copia d'Am-
missione agli Ingegneri d'ordine
d'ufficio interessanti le strade
Regie e Provinciali.

Titolo II.

Della Direzione del Pubblico
Confinamento

Articolo 1.

Attribuzioni del Diretto-
re generale

La Direzione è sottoposta al Mi-
nistere delle Finanze. Leg. del 16.
Mazo 1848.

La Direzione del Pubblico Confinamento
è sottoposta alla Conservazione del
Catastro col Decreto del 10. Xbre
1849. al quale furono conferite
al Direttore tutte le attribuzio-
ni che prima aveva nei rap-
porti Catastrali il già soprain-
tendente generale alle Con-
suetudini, ed il Conservatore del Catastro.
Il Direttore generale adempirà, per
ordine continuamente alla

74.
Eppur percipendo i dritti statuti dalle Tariffe vigenti anteriormente all'attazione di detto rotando in più anche d'ogni copia gli emolumenti periti. Circ: di 30. Giugno 1837.

È permesso rilasciare una sola volta alla deputazione dei fiumi, in forma una autentica la copia dei documenti Catastrali dei beni compresi nel Circondario delle rispettive insubiezioni percipendo la metà degli emolumenti fissati dalle tariffe contemplando tutti i beni compresi in detto Circondario come appartenenti ad un conto unico.

Dei Copi peraltro dei Luoghi dove esse pagata la metà degli emolumenti dovuti al Regio Erario e l'intero di quelli dovuti al Signatore. Circ: di 15. Aprile 1840. e 17. Giugno 1841.

Le Comunità e Luoghi Più da esse dipendenti devono pagare gli emolumenti delle Copie d' documenti Catastrali che alle medesime risultano. Circ: di 4. ottobre 1838.

Qualunque copia gatta acquisita richiesta dai Tribunali Georati dei Reali Criminali deve rilasciarsi in carta libera, e gratuita. Circ: di 12. Mayo

77

Applica le penali conuinati contro
i Cancellieri & l'impresenza ai
regolamenti Comparsi. N.° delle
art. 10. § 14.

Prevede ai Cancellieri i presunti d'as-
sura dall'Impiego oltre 15 giorni
e fino a ~~due~~ un mese art. 10. § 14.
al di sotto dei 15 giorni e in parol-
to' delle Prefetture. N.° de art. 16.
§ 10.

In la gita recu concessa & ueritate si a
guardarli l'interesse privato
le parti d'assenza vengono pesser-
tate dal corso pominario. Circ.
di 24. Set. 1860.

Autorizza i Cancellieri a valersi d'Impi-
o d'Assisti acciò d'Imp. Esario, nel
Capo d'Legittima assenza dei loro
ajuti. N.° de 2. Marzo 1860. art.
10. § 16.

Autorizza le nomine alle Cancellerie
Prevede alla nomina dei giornali-
ni addetti alla Direzione, all'as-
sunzione delle mensuali asse-
di, alle spese in recita all'Impi-
pio, diarie, indennità d'gite
ai varj punti.

Nel primo trimestre d'ciascun anno
rende conto di tutte le operazioni
ed spese nell'anno con tutte
le notizie statistiche, e illustra-
zione che passano compilate
le notizie sul passaggio dei fondi
N.° della provizione degli imola-
menti che si fanno & con tra

regolare epurazione di tutte le
operazioni Conoscere sia che
si spogliano nella Direzione
quanto nelle Camellerie, sono
fatto la sua dipendenza tutti
i Ministri di quell' Ufficio, ad
allora Ministri del Casp e loro
ajuti. Plac. de 2. Marzo 1841. art.
1. e 2.

Tutte proposizioni di rispetti Casp
gli Comunal di cui sulla rife
pone sui Campioni Catastrali
A' Casp Comune. Plac. de 20. gho
1841. art. 12. § 5. e Plac. de 2. Mar
zo 1841. art. 10. § 10.

Nonde ripetere le delibrazioni di
Municipij emesse e sparsi di
rendita imponibile: di cui su
invece avanzati contro le
ma d'nuovi fabbricati, su
chiamati contro le corruzioni di
ma di fondi spuri, contro
e parti di rendita di fabbricati.
Plac. de 2. Marzo 1841. art.
10. § 11.

Concede le proroghe al termine per
fisse e la epurazione delle valli
e fino alla terza volta. Plac.
de 2. Marzo 1841. art.
10. § 12. art. 25.

Decreta sulle domande e condona
zioni delle Rurali incorp a
favore delle Comunita', e non
opposita vettura
Plac. de 2. Marzo 1841.

Approva ed approva gli progetti dei
 Conti annuali. Se rimanda alle
 Camere avanti il termine di
 mese di Dicembre di cui fu sempre
 somministrata ai Camerieri gli phasi-
 menti & la retta applicazione
 degli ordini Regiarj; p. p. trat-
 ti di stabilir nuove massime, o
 interpretazioni d'ordini in impe-
 ma il governo, manifestando
 il proprio parere & attendere le
 Superiori istruzioni: 1789. de 2.
 marzo 1844. art. 16.

Invia ai Camerieri le note di muta-
 zioni o passaggi di proprietà de-
 muniti dall'ufficio del Registro
 1789. de art. 27.

Approva i congegni quando occorre le
 parze d'nuovo addaziamento
 procurando che questi sieno
 portate su i rubricati Campioni
 n. 11. de art. 30.

Invigila l'effetto di parte d'nuovità
~~quando~~ che debba voltarsi per
 scione di appagamento d'fabbric-
 cato. art. 31.

Divide parte d'fatti & congegni ai di-
 v. di fatto, e di congegni d'esse
 ricomposti dai Ministri di Censo,
 adopia i Certificati & la congegni-
 on d'questi errori procurando
 che nessuna spesa sia sopporta-
 ta dalle parti, p. l'onore & ingratu-
 bile ai Ministri di Censo. art. 32.

78
Al N.° Gravio sotto la sua vigilanza,
per, all'uffizio posto, alle Cancellorie
ecc.

Da per veder conto dei rapporti
dell'annua amministrazione
delle Comunità, sulle rispettive
se dei varj Stati di provvisione
rimessi annualmente dai
Cancellieri, e rilevando i rapporti
su spottono fra la ricchezza ter-
ritoriale e gli aggravi imposti
finalmente degli effetti che
hanno partorito gli ordini
mandati di recente, onde conoscere
però le piene Stati vantaggia-
pi.

Corrisponde a tutte le commissioni
che gli possono esser dirette
dal N.° Sovrano.

Viene sotto ogni punto delle cose
fatte direttamente o indiret-
ta d'ordini alle Cancellorie
Il 2. Marzo 1811. art. 14.

Viene dalla Prefettura le informa-
zioni annuali per i Cancellieri,
e dai Cancellieri quelle
dei loro ajuti, onde render conto
al N.° Sovrano. M.° art. 2.
e tiene impunte di questo, al
giorno il nazionale d'impiego
impiegato delle vacazioni nei
rapporti di famiglia ecc. ecc.
Il 26. Luglio 1810.

Tiene direttamente corrispondenza
con Cancellieri Ministri di Corso.

di tutte le operazioni che riguardano
 no addizionali, e spozioni
 di stabili leg. de 27. Xbre 1849.
 Sono pure incaricati delle ricevute
 alle Camellerie al quale oggetto,
~~sono~~ oltre le Istruzioni partia-
 lori che egli possono esser date dal
 Direttore Generale devono unifar-
 marli alle Istruzioni contenute
 nel Mod. de 26. aprile 1839.

Nella circostanza d'essere incaricati alla
 ricevute di qualche Camelliere ve-
 ranno muniti di una lettera al
 Direttore & il Camelliere & farli
 conoscere l'oggetto della loro missio-
 ne.

Appena giunte alla Camelleria esami-
 nera il registro trascrizioni sia
 tenuto in modo puntuale le re-
 sultanze di queste ricevute far-
 ranno notate nel relativo pro-
 cesso verbale, apponendo il pro si-
 gno nel registro posto nella
 Capella immediatamente per-
 ceptivo a quella firmata dal
 Camelliere o suo ajuto. Tanto
 il processo verbale quanto il ri-
 cordo presso il registro saranno
 firmati dal Camelliere, ed in
 sua assenza dall'ajuto.

Oppovera se le celture in questo fine
 tutte state peritate al proprio
 mensuale partendosi dall'ul-
 timo ricevute, oppovera presso

7 Documenti da farsi d'appoggio
a qualsiasi variazione di ripar-
timento, dovendo essere muniti
della prima di Diretta generale
N. 77 sette art. 7.

8 Nella circostanza di ricorsi alle
Cancellerie sul rapporto dei
loro rispettivi le sue decisioni richi-
mando i Cancellieri alla osservan-
za degli ordini, o dando istruzioni
per miglior andamento del ser-
vizio.

9 Trasmette alle Cancellerie il registro
delle domande partolate e spre-
mate dal Direttore medesimo
nella prima e nell'ultima pagina
Moby de 19. febbrajo 1870. art. 11.
N. 77 de 6. giugno 1877.

10 Sono sottoposti alla di lui sorveglianza
za diretta, gli Archivi affi-
dati alla Custodia dei Cance-
llieri ministri del Tesoro. Cir-
colare de 6. Aprile 1870. Quasi annual-
mente vengono rimessi le appun-
tazioni agli inventarij di nuovi libri
e altre aggiunte d'anno, in
anno a detti Archivi.

Articolo 2^o

Dei Personi di Pubblico Beneficio

11 Persone stabilite nella direzione di Pub-
blici Beneficenza sono incaricate

Ultima convenienti indagini
 quoniam si più fatte luogo
 ad attribuzioni nelle tariffe.

Ultimata la revisione sarà compilata
 te un particolareggiato progetto
 verbale intandosi cosa più state
 trovate d'irregolarità, meritivale di
 correzioni e amministrate. Questo pro-
 getto verbale dovrà esser firmato
 dal Quirino dal Camerlino, e
 in d'loro assenza dall'agente, in caso
 di rifiuto alla firma q parte
 il ministro di Camerlino, si ab-
 bia ricorso al Sconfaloniere e a
 chi lo rappresenta

Dovrà poi darsi ai Camerlini tutti
 quelli più viventi e notizie di
 cui possono ricavarsi gli migliori
 andamento di servizio Catastrale.

Titolo 15.

Delle attribuzioni e Doveri
 dei Cancellieri Ministri del
 Censo nei rapporti Catastrali

Qui ministro del Censo e Censu-
 di e conservatore di tutti i bi-
 bli censuari delle Comunità
 compresi nel territorio del pro-
 vinondario Reg. di 9. marzo 1848.
 art. 48. ~~Stante~~ in giorno il Cata-
 stro di tutte le variazioni e piaggi-
 gi si arruolano Reg. di 6. febbra-
 io 1829. art. 13.

Eppoi quanto al N.° vario tutti gli
 involucri Catastrali ed'Archiv-
 io. Reg. id. art. 2.° e line: di 28.
 agosto 1841.

fine state eppurte regolarmente
 te per i documenti Catastrali, le
 l'arrote e' state indatte a forma
 degli ordini, o se e' state firmate
 volta e volta dal Cavalliere, e
 alla fine dell'anno e' state
 chieste e firmate anche dal
 Capitano.

Esaminerà se le tavole indicative di
 supplemento sieno tenute al
 corrente, e se tutte i documen-
 ti Catastrali sieno conservati, e
 la utilità e ragionevolezza
 degli ordini.

Osserverà se le sortite liellari sieno
 state operate in conformi-
 tà delle Istruzioni de' 19. Febb.
 1836.

Dovrà esaminare se le filze dei docu-
 menti all'appoggio delle tavole
 e delle annotazioni ed impo-
 sizioni liellari presentano quella
 regolarità di forma ed disposi-
 zione che sono prescritte, se l'arrote
 di comparazione, e le correzioni
 di formative, e tavole indica-
 tive sieno conservate in busta
 in forma? degli ordini, se l'arrote
 indefinita sia firmata e conti-
 nuata a forma delle prescrizio-
 ni vigenti, se gli ordini e circolari
 in materia censuaria sieno
 uniti in collezione a forma
 delle prescrizioni vigenti.

dal processo verbale d'impugnazione
 corrisposti a forma del modello
 appurato, ed il Cavalliere che può
 se potrà evadere quelle obbligazioni
 succedute di suo interesse & farsi di
 norma alle impugne che gli farò &
 dare ad altro suo piacere; e la
 Signora di Subb. Couping verificata la
 causa dell'arbitrato, metterà in esecuz.
 che sia da addebitarsi al medesimo
 procurando che sia al più presto tot.
 te di mezzo a carico ed a spese di ogni
 Ministro che l'arruolano evadente, per
 già pregiudizio di più persone nel
 loco. A 30. gno 1838.

Il Cavalliere ha facoltà di procurarsi degli
 ajuti & tuttora che sia richiesta dal
 servizio, ma peraltro è responsabile
 per tutto di servizio medesimo. Loc. de
 St. Gio. 1838.

Non può levar fuori dell'archivio alla pena
 della privazione dell'impiego i li-
 bri degli Ufficiali, se non ad alcune
 comodità di vendita, senza la sua
 presenza, né permettere che da altri
 persone vi sia scritto che d'esso. 17. de
 Maggio 1694.

Ad ogni richiesta dei Ministri, o altri Ministri
 dell'amministrazione del Regio
 Cavalliere succedere opportuna
 tali ai medesimi tutti i libri e
 altri catastali. Reg. de 6. giugno
 1829. art. 28.

Motione il Negozio delle domande
 agli effetti pratici, e lo chiede giu-
 ralmente a pena degli ordini. Neg.
 del 6. Giugno 1829. art. 6.

In tutti gli affari riguardanti il partito
 Catastrale corrisponde esse solo al
 Direttore Generale, e trattate i casi
 d'opposte impedimento nei quali
 corrisponde l'oggetto. Circ. del 31. Agosto
 1834. e del 6. Marzo 1841.

Qualunque Dubbio inferzesse sulla esec-
 zione delle culture e sull'applicazione
 delle disposizioni dei Regolam-
 menti censuari dove domandarsi
 particolarmente al Direttore Generale
 Neg. del 7. Giugno 1829. art. 46. e
 del 7. Settembre.

E' responsabile dei quatti e deturpazioni
 che fossero fatte su i Documenti Ca-
 tastrofali, e puo' esser multato anche
 nella propria occasione a farsi nuova
 Notiz. del 8. Marzo 1833. art. 11. e
 11.

E' pure responsabile il completo arripres-
 sione delle ingenuità affidatogli,
 a quest'oggetto ogni Camerale deve
 emettere la dichiarazione che l'as-
 sumpo e' in pari degli affari Cata-
 strofali, e tale lo deve rendere a pe-
 nna di essere nel dargli le conseguenze
 incasari permessa, il quale dovrà
 dichiarare d'assumerlo senza escep-
 zione e a tutta sua responsabilità e
 coforte sia in possesso di qualche
 emittente questo dovrà restituire

In una parola e' obbligato ad osservare
e fare osservare tutti gl'ordini in
materia Catastrale vigenti, e par-
ticolamente indicati sul presente
platto.

Fine del Manuale Pratico
Catastrale

<u>Titolo Ottavo</u> - Capitolo Primo - Dei	40
Preni da bollare	
Capitolo Secondo - Vellure di Beni Livellari	41
Capitolo Terzo - Della Vellure di Beni in Ap- pello perpetuo per un lungo tempo	44
Capitolo Quarto - Vellure di Appustato di Beni	44
Capitolo Quinto - Vellure di Beni in parte, e beni di tempo a	44
Capitolo Sesto - Vellure di Beni in usufrutto, e villiguidi	45
Capitolo Settimo - Vellure di Beni aggricolti in natura ad <u>Beneficio</u>	45
Capitolo Ottavo - Vellure di Beni	45
Capitolo Nono - Vellure di Beni	46
Capitolo Decimo - Vellure di Beni	47
Capitolo Undecimo - Vellure con Divisione di Ap- peramento, o di Sottinente	49

<u>Titolo Nono</u> - Capitolo Primo - Note Livellari, e Impostazioni di Beni	51
di un genere	
Capitolo Secondo - Delle Partate	52
Capitolo Terzo - Delle Annotazioni	54
Capitolo Quarto - Dell'Impostazione	55
Capitolo Quinto - Delle Impostazioni delle Partate, e Impostazioni dei Beni	57

<u>Titolo Decimo</u> - Penali contro i Trasgressori alla esecuzione delle Vellure e Procedura da seguirsi per ottenere le relative condanne	58
--	----

Segue

Titolo Terzo - Capitulo Primo - Degli ed-
daziamenti, e daziamenti dei Fondi Rustici
e Urbani a 18

Capitulo Secondo - Degli addaziamenti dei Fondi an-
Capitulo Terzo - Degli addaziamenti 21

Titolo Quarto - Capitulo Primo - Dei Fondi
senti ed Rendita 23

Titolo Quinto - Capitulo Primo - Della Do-
manda per, Vettura, sua trasposizione, ed effetti,
che ne conseguono 24

Capitulo Secondo - Del Registro delle Domande an-
..... 26

Titolo Sesto - Capitulo Primo - In che consiste
la Vettura, e quali Persone sieno tenute a doman-
darla 28

Capitulo Secondo - Vetture di Lera, e Mijoni 29

Capitulo Terzo - Delle Vetture di Correrione, et imbol-
si per estrema impostazione Catastrale 29

Capitulo Quarto - Vetture di Vera, e propria trasla-
zione di Dominio 32

Titolo Settimo - Capitulo Primo - Requisiti co-
muni a tutti indistintamente gli atti 33

Capitulo Secondo - Del Pubblico Instrumento, e Fede-
lita Decima 34

Capitulo Terzo - Dell'atto Privato 35

Capitulo Quarto - Atti stipulati in Paesi Estero 37

Capitulo Quinto - Sentenza 37

Capitulo Sesto - Compromesso di Vendita 38

Capitulo Settimo - Del Certificato del Registro 39

Capitulo Ottavo - Del Nozio Exequatur 39

Capitulo Nono - Certificato di morte dell'Uffultra-
rio 39

	Titolo Undicesimo Capitolo Primo. Prospetti di Colture ordinarie	Pagina 62
	Capitolo Secondo. Dei Prospetti di Impossibilità di Lomina Diretti, e Anacronismi	64
	Capitolo Terzo. Note di Mutazioni, et passaggi di Proprietà, e di usufrutto	65
	Capitolo Quarto. Note delle Castelle dichiarate non consegnate, e di quelle non estinte, e fabbricate	66


	Titolo Dodicesimo Delle Spoglie dei Conti Estimati per la formazione del Danzajo della Piediata, e San di spente da Imposizioni	67
--	---	----

	Titolo Tredicesimo Dello Copie, e dei manifesti diversi Documenti Catastrali	69
--	--	----

	Titolo Quattordicesimo Capitolo Primo. Mutazioni del Direttore Generale	71
	Capitolo Secondo. Dei Principi del Pubblico Consenso	80

	Titolo Quindicesimo Delle e Altre Istanze, et Sovvenzioni dei Cancellieri Ministri del Corpo nei rapporti Catastrali.	83.
--	---	-----

FINE dell'Indice



Lettera della Soprintendenza alle Comuni diretta al Cancelliere
di Sarteano sotto di' 27 Giugno 1840.

In seguito alla opposizione del V. E. Ricca riportata di fronte
all'unico passaggio di proprietà spettante nella nota dei censi di
Novembre e Dicembre del decennio l'anno ed avvenuta nel Circondario
della Comune di Cetona fra Fabbini Cesare e Riggero Bernar-
dino (sotto signifiante) che allorché quel possessore vegliante
in un conto speciale presentò l'alienazione di un solo dei
domini, il passaggio corrispondente può e deve essere effettuato
perché vi sia bisogno di costringere i Condomini a divenire alla
divisione del patrimonio comune lasciando agli interessati
rimanenti di quei diritti che possono loro competere. Subito che
la contrattazione è avvenuta deve necessariamente conseguire
la corrispondente collura ed al Cancelliere non compete l'esi-
minare la validità del documento prodotto in appoggio alla
collura medesima quando questo non peschi nelle forme
espressive.

In questo stato di cose non rimane di spetto veruno a
portare o suscitare la collura riguardante il passaggio di
proprietà di sopra enunciato.

Tanto le sia di regola.

Esiste presso il Cancelliere

Fog. 10.

Ca. J. Tartini.

